

Complesso immobiliare di Lacchiarella (MI).

Lavori di "Bonifica ambientale delle coperture in cemento amianto dei capannoni e sostituzione con pannelli sandwich"



Coordinamento Generale Tecnico-Edilizio  
Viale Aldo Ballarin, n° 42 - 00142 Roma

**Complesso immobiliare di Lacchiarella (MI).  
"Lavori di Bonifica ambientale delle coperture in cemento amianto dei capannoni e  
sostituzione con pannelli sandwich"**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PARTE 1^ - Norme generali**

		<i>importi in euro</i>
1	Importo per l' esecuzione dei lavori a corpo (L)	<b>8.645.749,74 €</b>
2	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza da PSC (CS)	<b>413.502,53 €</b>
3	Oneri per la progettazione esecutiva (OPE)	<b>118.421,92 €</b>
<b>A</b>	<b>Importo complessivo dell' appalto (1 + 2+ 3)</b>	<b>9.177.674,19 €</b>

Il Progettista architettonico

Il Responsabile del Procedimento

Il Committente

## Sommario

TITOLO 1. DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI .....	4
CAPO 1. - NATURA E OGGETTO DELL' APPALTO .....	4
Art. 1. Oggetto dell' appalto e definizioni .....	4
Art. 2. Ammontare dell' appalto ed importo del contratto .....	6
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto .....	7
Art. 4. Categorie dei lavori.....	7
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili .....	8
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	9
Art. 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d' Appalto .....	9
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto .....	9
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l' appalto .....	10
Art. 9. Fallimento dell' Appaltatore.....	10
Art. 10. Rappresentante dell' Appaltatore e domicilio - Direttore di Cantiere .....	10
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l' esecuzione .....	11
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini .....	12
CAPO 3. - TERMINI PER L' ESECUZIONE .....	13
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori.....	13
Art. 14. Termini per l' ultimazione dei lavori.....	15
Art. 15. Proroghe e differimenti.....	15
Art. 16. Sospensioni ordinate dal DL .....	16
Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP .....	17
Art. 18. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione .....	17
Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell' Appaltatore .....	18
Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione .....	19
Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini .....	19
CAPO 4. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	21
Art. 22. Lavori a corpo .....	21
Art. 23. Eventuali lavori a misura .....	21
Art. 24. Eventuali lavori in economia.....	22
Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d' opera .....	22
CAPO 5. - DISCIPLINA ECONOMICA .....	23
Art. 26. Anticipazione del prezzo .....	23
Art. 27. Pagamenti in acconto .....	23
Art. 28. Pagamenti a saldo .....	25
Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	26
Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo .....	26
Art. 31. Revisione prezzi ed adeguamento del corrispettivo.....	27
Art. 32. Lavori e somministrazioni su fatture.....	27
Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	28
CAPO 6. - CAUZIONI E GARANZIE.....	29
Art. 34. Cauzione provvisoria .....	29
Art. 35. Cauzione definitiva.....	29
Art. 36. Riduzione delle garanzie .....	30
Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell' Appaltatore .....	30
CAPO 7. - DISPOSIZIONI PER L' ESECUZIONE .....	32
Art. 38. Variazione dei lavori.....	32
Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali.....	32
Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....	33
CAPO 8. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	34
Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza .....	34

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere .....	35
Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento .....	35
Art. 44. Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento .....	36
Art. 45. Piano Operativo di Sicurezza .....	36
Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	37
CAPO 9. - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	38
Art. 47. Subappalto .....	38
Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto .....	39
Art. 49. Pagamento dei subappaltatori .....	40
CAPO 10. - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....	42
Art. 50. Accordo bonario .....	42
Art. 51. Definizione delle controversie .....	42
Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	43
Art. 53. Documento attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico.....	43
Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .....	44
CAPO 11. - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	47
Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	47
Art. 56. Termini per il collaudo .....	47
Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati .....	47
Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore .....	49
Art. 59. Conformità agli standards sociali .....	52
Art. 60. Proprietà dei materiali di demolizione .....	53
Art. 61. Custodia del cantiere.....	53
Art. 62. Cartello di cantiere.....	53
Art. 63. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto.....	53
Art. 64. Tracciabilità dei pagamenti .....	53
Art. 65. Spese contrattuali, imposte, tasse .....	54
Art. 66. Campioni .....	55
ALLEGATI al Titolo I^ della Parte prima.....	56
TITOLO II^ - Normativa specifica sulla progettazione esecutiva .....	62
Art. 67. Progettazione definitiva .....	62
Art. 68. Progettazione esecutiva: Modalità e termini - Requisiti di qualificazione .....	62
Art. 69. Ritardo nella progettazione esecutiva .....	65
Art. 70. Approvazione della progettazione esecutiva .....	65
Art. 71. Inderogabilità dei termini di progettazione esecutiva e di esecuzione.....	66
Art. 72. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini della progettazione...	66
Art. 73. Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva .....	67
Art. 74. Assicurazione della progettazione esecutiva .....	68

# **TITOLO 1. DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI**

## **CAPO 1. - NATURA E OGGETTO DELL' APPALTO**

### **Art. 1. Oggetto dell' appalto e definizioni**

1. L' appalto ha per oggetto, ai sensi dell'art. 53, comma 2 punto b, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii. (nel seguito, indicato più brevemente anche come «**Codice**»), la **progettazione esecutiva** e l' **esecuzione** dei lavori di cui al comma 2 che segue, sulla base del progetto definitivo elaborato dalla Stazione Appaltante.
2. L' intervento è così individuato:
  - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: "*Lavori di bonifica ambientale delle coperture in cemento amianto dei capannoni e sostituzione con pannelli sandwich*";
  - b) descrizione sommaria:

L' intervento prevede lavorazioni raggruppabili in tre tipologie:

    1. opere edili: rimozione e successivo ripristino di lucernari, canali di gronda, bocchettoni, copertine e parapetti, predisposizione dei massetti di sottofondo, fornitura e posa in opera dei nuovi pannelli di copertura, e quant' altro occorrente a dare l' opera finita a perfetta regola d' arte;
    2. opere di bonifica: rimozione dei materiali contenenti amianto e loro successivo smaltimento presso le discariche autorizzate;
    3. opere di impiantistica: smontaggio con recupero dell' impianto di protezione delle scariche atmosferiche in vista di un successivo riposizionamento con integrazione a seguito del degrado dei materiali, delle diverse condizioni di posa o della variata natura dei materiali costituenti la copertura; realizzazione delle alimentazioni elettriche delle motorizzazioni degli evacuatori di fumo e calore (nel seguito, indicati più brevemente anche come «**EFC**»).
  - c) ubicazione: Comune di Lacchiarella (MI), presso i n° 9 capannoni di proprietà dell' Istituto all' interno del centro commerciale "*Il Girasole*".
3. Sono comprese nell' appalto le seguenti prestazioni:
  - a) tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d' Appalto (nel seguito, indicato più brevemente anche come «**CSA**»), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo nei relativi elaborati costituenti, con riguardo in particolare ai contenuti tecnici precisati nel Disciplinare descrittivo e prestazionale facente parte del progetto definitivo del quale l' Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla successiva lettera b);
  - b) la redazione, prima dell' esecuzione di quanto previsto alla precedente lettera a), della progettazione esecutiva, da redigere a cura dell' Operatore affidatario nel rispetto dell' articolo 93, comma 5, del Codice e degli articoli da 33 a 43 del d.P.R. 5 ottobre 2007, n° 207 e ss.mm.ii. (nel seguito, indicato più brevemente come «**Regolamento**»), in quanto applicabili, in conformità al progetto definitivo posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da sottoporre ad approvazione da parte di quest' ultima prima dell' inizio dei lavori ai sensi dell' articolo 16, comma 1; nel seguito del presente contratto ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende la prestazione di cui alla presente lettera b).
4. La progettazione esecutiva e l' esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le rispettive migliori regole dell' arte e l' Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell' adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l' articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell' articolo 3, comma 5, della legge n° 136 del 2010 e del successivo articolo 72, comma 4, del presente CSA sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara ( <b>CIG</b> )	Codice Unico di Progetto ( <b>CUP</b> )
<b>64952387F4</b>	<b>F94B15000250005</b>

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni:

- a) **Codice**: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii., recante il "*Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 20074/18/CE*";
- b) **Regolamento**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii., recante il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici*";
- c) **Capitolato Generale**, indicato anche come «**CGA**»: il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n° 145 e ss.mm.ii., recante il "*Capitolato generale d' appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell' articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n° 109, e successive modificazioni*", nelle parti ancora applicabili perché non espressamente abrogate;
- d) **Capitolato Speciale**, indicato anche come «**CSA**»: il presente documento;
- f) **Decreto n° 81 del 2008**, indicato anche come «**TUSL**»: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii., recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- g) **Stazione appaltante**: il soggetto giuridico che indice l' appalto e che sottoscriverà il contratto;
- h) **Appaltatore** indicato anche come «**Esecutore**» oppure «**Affidatario**» od anche «**Aggiudicatario**»: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell' articolo 34 del Codice, che si è aggiudicato il contratto;
- i) **RUP**: Responsabile Unico del Procedimento di cui all' articolo 10 del Codice ed agli articoli 9 e 10 del Regolamento;
- j) **DL**: il Direttore dei Lavori, professionista dipendente INPS a ciò incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell' articolo 130 del Codice e degli articoli da 147 a 149 del Regolamento, cui afferisce l' Ufficio di Direzione Lavori;
- k) **Documento attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico**, nel seguito indicato più brevemente anche come «**DURC**»: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento;
- l) **SOA**: l' attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche di iscrizione, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell' articolo 40 del Codice e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento;
- m) **CSP**: Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, di cui all' art. 90, comma 3, del TUSL;
- n) **CSE**: Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, di cui all' art. 90, comma 4, del TUSL
- o) **PSC**: il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all' articolo 100 del TUSL;
- p) **POS**: il Piano Operativo di Sicurezza di cui di all' articolo 131, comma 1 lettera c), del Codice e agli articoli 89, comma 1 lettera h), e 96, comma 1 lettera g), del TUSL;
- q) **Costo del personale**: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d' impresa, di cui all' articolo 39, comma 3, del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice, nonché all' articolo 26, comma 6, del TUSL;
- r) **Documento di valutazione dei Rischi**, indicato nel seguito anche come «**DVR**»: il documento di cui all' articolo 32, comma 4 lettera o), del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 87, comma 4 secondo periodo, del Codice, nonché all' articolo 26, commi 3 quinto periodo e 6, del TUSL;
- s) **Oneri di sicurezza aziendali**: gli oneri che deve sostenere l' Appaltatore per l' adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell' impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all' interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l' eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di Valutazione dei Rischi;

- t) **Costi di sicurezza:** i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza ed ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1 lettera a.2), del Regolamento, ed agli articoli 86, comma 3-bis, 87, comma 4 primo periodo, e 131, del Codice;
- u) **Codice antimafia**", nel seguito indicato più brevemente anche come «**CAM**»: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159 e ss.mm.ii., recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
- v) **Codice privacy:** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e ss.mm.ii., recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- w) **Codice del processo amministrativo**", nel seguito indicato più brevemente anche come «**CPA**»: il decreto legislativo 2 luglio 2010, n° 104 e ss.mm.ii., recante "Delega al governo per il riordino del processo amministrativo".
- x) Autorità Nazionale Anti Corruzione, nel seguito indicato più brevemente anche come «**Autorità**» oppure «**ANAC**»: l'Autorità indipendente di cui all'art. 37 della legge 11 agosto 2014, n° 114, di conversione -con modificazioni- del decreto legge 24 giugno 2014, n° 90, che ha disposto la soppressione dell'AVCP-Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, di cui all'art. 6 del Codice.

## Art. 2. Ammontare dell'appalto ed importo del contratto

1. L'importo complessivo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		<i>Importi in euro</i>			a corpo (C)
<b>1</b>	<b>Lavori (L) a corpo</b>				<b>8.645.749,74</b>
<i>di</i>	<i>1.a</i>	<i>Costo del personale (CP)</i>			<i>2.841.857,94</i>
<i>cui</i>	<i>1.b</i>	<i>Oneri di sicurezza aziendali (OS)</i>			<i>18.561,02</i>
	<i>1.c</i>	<i>Lavori al netto di (CP + OS)</i>			<i>5.785.330,78</i>
		<i>Importi in euro</i>	a corpo (C)	a misura (M)	in economia (E)
<b>2</b>	<b>Costi della sicurezza da PSC (CS)</b>		413.502,53		
<b>3</b>	<b>Oneri progettazione esecutiva (OPE)</b>				<b>118.421,92</b>
<b>T</b>	<b>IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)</b>				<b>9.177.674,19</b>

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, come meglio riportati nella tabella del comma 1:
- a) importo dei Lavori (**L**) come determinato al rigo 1, calcolato al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- b) importo dei Costi della Sicurezza da PSC (**CS**) come determinato al rigo 2, **non** assoggettati a ribasso d'asta;
- c) importo degli Oneri per la Progettazione Esecutiva (**OPE**) determinato al rigo 3, calcolato al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo.
3. **Non è soggetto a ribasso** l'importo dei Costi della Sicurezza (CS) come determinato al rigo 2 della tabella di cui al comma 1.
4. Ad ulteriore specificazione dei commi 2 e 3 che precedono, gli importi sono distinti in **SÌ** soggetti a ribasso e **NON** soggetti a ribasso, come meglio indicato nella tabella che segue:

	<i>Importi in euro</i>	<b>SÌ soggetti a ribasso</b>	<b>NON soggetti a ribasso</b>
--	------------------------	------------------------------	-------------------------------

1	Lavori (L) + oneri progettazione esecutiva (OPE)	<b>8.764.171,66</b>	
2	Costi della sicurezza da PSC (CS)		<b>413.502,53</b>

5. Ai fini della determinazione della soglia di cui all' articolo 29 del Codice e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all' articolo 60 del Regolamento, rileva l' importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «**T - IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)**» e dell'ultima colonna «**TOTALE (C+M+E)**».
6. Ai fini del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-*bis*, e 89, comma 3, del Codice e dell' articolo 26, comma 6, del TUSL, gli importi del costo del personale e degli oneri per la sicurezza aziendali indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti **congrui**.

### **Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato "**a corpo**" ai sensi dell' articolo 53, comma 4 periodi primo e terzo, del Codice, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184 del Regolamento. L' importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Anche ai sensi dell' articolo 118, comma 2, del Regolamento, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il Computo Metrico Estimativo, che viene allegato alla documentazione di gara ai soli fini di agevolare lo studio analitico dell' intervento, **non ha valore negoziale**. Ai prezzi dell' Elenco Prezzi Unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall' Appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all' articolo 2, commi 2 e 3, del presente CSA.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d' opera, se ammissibili ed ordinate ovvero autorizzate ai sensi dell' articolo 132 del Codice.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell' articolo 2, commi 2 e 3.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile per via informatica, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell' Ufficiale rogante dell' Amministrazione aggiudicatrice oppure mediante scrittura privata.

### **Art. 4. Categorie dei lavori**

1. Ai sensi dell' articolo 61 del Regolamento ed in conformità all' Allegato «A» al Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali per "*edifici civili e industriali*" di cui alla categoria "**OG 1**" in **classifica VI**^.
2. La categoria di cui al comma 1 è la categoria **prevalente**; l' importo della predetta categoria prevalente, al netto dell' importo delle categorie scorporabili di cui al successivo comma 3, ammonta a **6.655.355,76 € (dicinsei semilioniseicentocinquantacinquemilatrecentocinquantacinque-euro/settantaseicentesimi)**, per una incidenza percentuale sull' importo totale pari al **72,55%**.
3. Ai sensi degli articoli 92, comma 1, e 108, del Regolamento, e dell' articolo 12, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 28 marzo 2014, n° 47 (convertito -con modificazioni- dalla legge 23 maggio 2014 n° 80), le lavorazioni appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, indicati nel bando di gara, con i relativi importi, sono riportati di seguito. Tali lavorazioni sono scorporabili e -a scelta dell' Appaltatore- sono subappaltabili alle condizioni di legge e del presente CSA, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

- ✓ ai sensi dell' articolo 92, comma 1, del Regolamento, e dell' articolo 12, comma 2 lettera a), della legge n° 80/2014 sopra richiamata, le lavorazioni appartenenti alle categorie elencate a «*qualificazione obbligatoria*» di cui all' articolo 12, comma 2 lettera b), della stessa legge, di importo superiore a **150.000 €** (diconsi **centocinquantamilaeuro**) ovvero superiore al **10%** (dicesi **diecipercento**) dell' importo dell' appalto, possono essere eseguite dall' Appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, **solo** se qualificato mediante il possesso della qualificazione pertinente.
- ✓ se l' Appaltatore, direttamente o tramite un' impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per le predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare: in tal caso concorrono all' importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest'ultima, ai sensi dell' articolo 92, comma 1 secondo periodo, del Regolamento. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

	<i>categoria</i>		<i>importo</i> (> 150.000 o > 10%)	<i>classifica</i>	<i>% sul totale</i>
1)	OG12	Opere di bonifica	2.219.930,69 €	IV <sup>^</sup>	24,50%
2)	OS30	Impianti interni elettrici	183.965,83 €	I <sup>^</sup>	2,03%

- 4 Al riguardo, per quanto concerne gli impianti rientranti nella categoria **OS30**, ai sensi dell' art. 7 del decreto MiSE n° 37/2008, la ditta installatrice dovrà essere in grado di produrre la dichiarazione di conformità della esecuzione alla regola d' arte.
- 5 Per quanto riguarda le opere di bonifica di materiali contenenti amianto rientranti nella categoria **OG12**, ai sensi dell' art. 212 del d.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, la ditta esecutrice dovrà essere in grado di produrre le prescritte dichiarazioni di avvenuto smaltimento dei m.c.a. alle pubbliche discariche autorizzate mediante gli occorrenti moduli **FIR-Formulario Identificativo Rifiuti**.

### **Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili**

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all' articolo 132, comma 3, del Codice, agli articoli 3, comma 1 lettera s), 43, commi 6 e 8, 161, comma 16, e 184 del Regolamento ed all' articolo 38 del presente CSA, sono indicati nell' elaborato "PD2 - *Tabella categorie omogenee*" facente parte del progetto definitivo e costituente parte integrante e sostanziale del presente CSA.
2. Gli importi a corpo indicati nelle tabelle cui fa' riferimento il comma 1 del presente articolo non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell' articolo 24 del presente CSA.
3. Per i seguenti lavori vige l' obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.MiSE 22 gennaio 2008, n° 37:
  - a) impianti elettrici;
  - b) impianti di rilevazione ed allarme incendi connessi al funzionamento degli EFC.
4. Per quanto riguarda le opere di bonifica di materiali contenenti amianto rientranti nella categoria **OG12**, ai sensi dell' art. 212 del d.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, la ditta esecutrice dovrà essere iscritta all' Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria **10** "Attività di bonifica dei beni contenenti amianto effettuate sui materiali edili contenenti amianto legati in matrici o residui" in classe **C**.

## **CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d' Appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili ovvero apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all' ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L' interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l' attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli Appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete (nel prosieguo, più brevemente indicato anche come «**aggregazione di imprese di rete**»), nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

### **Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d' appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il Capitolato Generale d' Appalto, per quanto non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest' ultimo;
  - b) il presente Capitolato Speciale d' Appalto, articolato nella presente Parte I<sup>^</sup>, contenente le Norme generali, e nella Parte II<sup>^</sup>, contenente la descrizione delle lavorazioni e la specificazione delle prescrizioni tecniche;
  - c) il progetto definitivo elaborato dalla Stazione Appaltante, comprendente i seguenti elaborati:
    1. PD 0 - Relazione generale
    2. PD 1 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
    3. PD 2 - Tabelle delle categorie omogenee
    4. PD 3 - Computo Metrico Estimativo
    5. PD 4 - Elenco Prezzi Unitari
    6. PD 5 - Quadro Economico con indicazione dei costi della sicurezza
    7. PD 6 - Elaborati grafici consistenti in:
      - n° 1 una tavola d' insieme riepilogativa dei principali dati metrici; esplicitati in dettaglio negli elaborati progettuali originari di ciascun padiglione rinvenuti presso il Comune di Lacchiarella;
      - n° 27 files relativi agli elaborati progettuali originari di ciascun padiglione rinvenuti presso il Comune di Lacchiarella; in particolare, per ciascuno dei nove capannoni sono stati allegati una planimetria generale, un prospetto ed una sezione del fabbricato, il tutto come meglio individuato nell' Allegato "A" riportato in calce al presente Titolo I<sup>^</sup>;
      - il Fascicolo dell' Opera;
  - d) il PSC di cui all' art. 100 del TUSL, a corredo al Progetto definitivo; nell' ambito del PSC è presente il cronoprogramma di cui all' articolo 40 del Regolamento;
  - e) le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 35, 37 e 74;
  - f) l' atto di designazione del Responsabile Esterno al trattamento dei dati personali, ai sensi del Codice Privacy.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e, più in particolare:

- a) il Codice dei Contratti Pubblici;
  - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
  - c) il decreto legislativo n° 81 del 2008 (TUSL), con i relativi allegati.
3. **Non** fanno invece parte del contratto e **restano estranei** ai rapporti negoziali:
- a) il Computo Metrico Estimativo;
  - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente CSA; dette tabelle hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori nonché ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice;
  - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali di livello definitivo, e da qualsiasi altro loro allegato;
  - d) il Fascicolo dell'Opera.

### **Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento, l'Appaltatore dà atto -senza riserva alcuna- della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali del livello definitivo e della connessa documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta ed ogni altra circostanza che interessi i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

### **Art. 9. Fallimento dell'Appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice.
2. Se l'Esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice.

### **Art. 10. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio - Direttore di Cantiere**

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del CGA; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del CGA, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del CGA, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore tramite il proprio Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e

la conduzione del cantiere. Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell' Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L' Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall' imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di conferimento del mandato.

### **Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l' esecuzione**

1. Nell' esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell' appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e dei componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente CSA, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l' accettazione, la qualità e l' impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l' eventuale sostituzione di quest' ultimo, si applicano rispettivamente l' articolo 167 del Regolamento e gli articoli 16 e 17 del CGA.
3. L' Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n° 246 e ss.mm.ii..
4. L' Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l' esecuzione delle opere sia conforme alle «*Norme tecniche per le costruzioni*» approvate con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n° 29 del 4 febbraio 2008).
5. In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti di marcatura CE, fatta eccezione per le porte e per gli altri elementi di chiusura il cui impiego è subordinato al rilascio dell' omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto del Ministro degli Interni del 21 giugno 2004 e consentito nel rispetto dell' art. 3 del medesimo decreto. Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l' Appaltatore dovrà presentare -prima della posa in opera- la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.
6. Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è richiesta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere certificati da un professionista in conformità al d.MI. 04/05/1998 e ss.mm.ii., che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all' art. 2, commi 4, 5 e 6, del d.MI del 16/02/2007 e ss.mm.ii..
7. Tra gli obblighi dell' Appaltatore rientra la predisposizione, **a sua cura e spese**, di tutta la documentazione di legge sulla base della modulistica ufficiale aggiornata; i modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti -a seconda dei casi- da un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell' Interno di cui alla legge n° 818/1994 o direttamente dall' installatore. Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni di legge tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - o dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati);
  - o etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento;
  - o certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell' art. 10 del d.MI del 26/06/1984;
  - o dichiarazione di corretta posa in opera redatta dall' installatore.
8. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del d.MiSE 22/01/2008 n° 37, l' installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità sulla base dello specifico modello ministeriale (DICH.IMP-2008 o, comunque, sulla base della modulistica ufficiale aggiornata). Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del precitato decreto, dovrà essere rilasciata da un professionista la

certificazione di corretta installazione e funzionamento dell' impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (CERT.IMP-2008 o, comunque, sulla base della modulistica ufficiale aggiornata) oltre alla dichiarazione di conformità prevista dall' art. 7 del d.MiSE n° 37/2008.

- 9 Tra gli oneri contrattuali sono inoltre inclusi quelli per la predisposizione delle pratiche alla ASL e l' inoltrare alle Autorità competenti di tutta la documentazione necessaria per l' esecuzione dei lavori nonché il disbrigo delle relative pratiche fino all' ottenimento dei necessari pareri/autorizzazioni favorevoli, relativamente sia alla bonifica delle coperture in cemento amianto sia all' impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
- 10 L' Appaltatore si attiverà, con oneri a proprio carico, presso Organi ed Enti competenti, ai fini dell' ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, ponendo in essere a proprie spese tutte le attività a tal fine strumentali, nel rispetto di quanto stabilito nel Cronoprogramma. L' Appaltatore si impegnerà ad ottenere anche le autorizzazioni di competenza del Committente in suo nome e per suo conto.
- 11 In conformità a quanto previsto dall' art. 53, comma 3, del Codice, gli Operatori economici dovranno possedere i requisiti prescritti per i progettisti o avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell' offert, ovvero partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
- 12 L' esecuzione dei lavori dovrà avvenire alla **presenza continua di un Direttore di Cantiere o di un capo cantiere**, espressamente a ciò incaricato: in assenza del titolare dell' Impresa, tutte le comunicazioni e disposizioni a quegli rivolte s' intenderanno rivolte al titolare medesimo.

### **Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini**


1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono espressi in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente CSA, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE del 3 giugno 1971, n° 1182.

### **CAPO 3. - TERMINI PER L' ESECUZIONE**

#### **Art. 13. Consegna e inizio dei lavori**

1. Rinviando al Titolo II<sup>^</sup> le norme che disciplinano i termini dell' attività di progettazione esecutiva, l' esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **45** (diconsi **quarantacinque**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data della predetta stipula, previa convocazione dell' Esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l' Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a **5** (diconsi **cinque**) **giorni lavorativi** e non superiore a **15** (diconsi **quindici**) **giorni lavorativi**; i termini per l' esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l' eventuale maggior prezzo conseguente da una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o di eccezioni di sorta da parte dell' Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l' affidamento del completamento dei lavori, l' Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l' inadempimento è considerato grave negligenza accertata nei confronti di questa stessa Stazione appaltante precedente.
3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d' urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell' articolo 153, commi 1 secondo periodo e 4, del Regolamento e dell' articolo 11, commi 9 periodo terzo e quarto e 12, del Codice, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all' interesse pubblico che l' opera appaltata è destinata a soddisfare; in caso di esercizio di tale facoltà, il DL provvede in via d' urgenza previa autorizzazione del RUP ed indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l' immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l' avvenuto adempimento degli obblighi di cui ai successivi articoli 41, 44 e 45 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l' esito al DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace ed i lavori non possono essere iniziati.
5. Al termine dell' esecuzione delle attività preliminari previste (posizionamento della cartellonistica, delimitazione delle aree, installazione dei baraccamenti, individuazione delle aree di stoccaggio temporaneo, etc.), potranno avere inizio gli interventi che saranno articolati in due gruppi di lavorazioni corrispondenti alle rimozioni/bonifiche ed alle ricostruzioni:
  - a) nel primo gruppo d' interventi, successivamente all' allestimento degli apprestamenti di sicurezza ed allo smontaggio dell' impianto di protezione delle scariche atmosferiche, si procederà alla pulizia dei canali di scolo delle acque piovane, alla rimozione delle lastre di copertura ed allo smontaggio dei lucernari continui per poi proseguire con la rimozione dei canali di gronda, dei rivestimenti in lamiera, dello strato coibente, allo smontaggio dei listelli in legno ammalorati, ed a tutto quanto altro occorrente;
  - b) nel secondo gruppo d' interventi, si procederà alla posa in opera dei nuovi canali di gronda e dei lucernari ed alla realizzazione dei sistemi di raccordo dei canali di raccolta dell' acqua piovana nei discendenti. Si eseguirà, infine, la posa in opera dei nuovi pannelli coibentati del tipo a doppia finitura in lamiera preverniciata con interposto coibente, che dovranno essere forniti in opera completi di tutti i necessari pezzi speciali; in ultimo si procederà al montaggio di scossaline e rivestimenti metallici e dell' impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
6. Si prevede di suddividere gli interventi in **3** (diconsi **tre**) fasi temporalmente e localmente distinte corrispondenti ad altrettanti gruppi di capannoni da eseguire in successione secondo il programma seguente. Ciò non di meno, qualora per insindacabili esigenze dell' Istituto il programma dei lavori di seguito riportato debba essere mutato o debbano essere temporaneamente sospesi gli interventi su uno o più capannoni, il programma stesso potrà essere variato od i lavori sospesi al termine delle operazioni per i singoli capannoni: in tal caso i lavori saranno liquidati per quanto eseguito in conformità al Disciplinare, senza che l' Appaltatore possa accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.
7. Programma degli interventi e suddivisione in fasi:

**fase 1:** capannoni 4/5/6; **fase 2:** capannoni 16/17/18; **fase 3:** capannoni 19/21/22.



Fasi 2 e 3

8. Nell' ambito di ogni fase i lavori potranno procedere in parallelo su più capannoni contemporaneamente, ma per passare alla fase successiva occorrerà che siano ultimati quelli della fase precedente: ciò al fine di ridurre le zone di esposizione al rischio oltre che di limitare l' estensione delle aree di cantiere e di ridurre gli oneri per il relativo attrezzaggio. Per ogni capannone le lavorazioni dovranno procedere sempre almeno su tre falde contemporaneamente: in particolare, al termine dello smontaggio delle coperture delle prime due falde, potrà avere inizio lo smontaggio della terza falda ed il rimontaggio della prima (partendo dal lato opposto a quello da cui avrà avuto inizio lo smontaggio della terza, e così via). Per "falda" s' intende una campitura di larghezza pari a 12 m in cifra tonda. Almeno una falda "filtro" dovrà essere sempre mantenuta tra le falde in fase di smontaggio e di rimontaggio. Quanto precede per ragioni di sicurezza e per ottimizzare l' utilizzo dei mezzi di sollevamento.
9. Vale la pena precisare che le aree e gli immobile oggetto dell' intervento sono disponibili in quanto di proprietà dell' Istituto e attualmente non locati.

10. L' Impresa, entro e non oltre **5** (diconsi **cinque**) **giorni lavorativi** successivi alla data dei verbali di consegna, dovrà dar corso all' inizio dei lavori previa consegna della documentazione di avvenuta denuncia d' inizio lavori effettuata all' INPS, all' INAIL ed alla Cassa Edile competente.
11. L' ordine di esecuzione delle fasi di intervento potrà subire variazioni per motivi legati alla disponibilità delle stesse senza che ciò comporti richiesta di indennizzo **a qualsiasi titolo** da parte dell' Appaltatore purché tale modifica sia stata preventivamente comunicata nelle forme ufficiali dalla Stazione appaltante.

#### **Art. 14. Termini per l' ultimazione dei lavori**

1. Gli interventi edili, benché qualitativamente simili, differiranno in termini quantitativi per i vari capannoni stante la loro diversa consistenza, talché la durata delle lavorazioni è stimata diversa per i vari padiglioni.
2. La durata dei lavori è complessivamente stimata in **570** (diconsi **cinquecentosettanta**) **giorni lavorativi** equivalenti a **800** (diconsi **ottocento**) **giorni naturali consecutivi**, espressamente decorrenti a far tempo dalla data di approvazione del "Piano di Lavoro" (come descritto all' art. 4, punto 3 comma d), della Relazione Generale) da parte della Autorità competente in materia di bonifica ambientale. Ancorché all' art. 13, comma 6., sia stata prevista l' esecuzione dei lavori su più fasi, il termine di ultimazione sopra indicato è riferito al complesso di **tutte** le lavorazioni occorrenti a dare finita l' opera in tutte le sue parti, ivi incluse anche le prestazioni professionali connesse alla redazione del progetto esecutivo. Si precisa che nel computo dei giorni lavorativi sono espressamente esclusi i giorni feriali lavorativi in cui le condizioni meteorologiche avverse, come da formale documentazione rilasciata dall' apposito servizio e registrata nel Giornale dei Lavori, non consentano l' esecuzione delle lavorazioni da effettuarsi all' esterno in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei patti contrattuali.
3. Eventuali aumenti di durata dei lavori di ciascuna fase, da qualsiasi causa determinati e fatta salva l' eventuale applicazione delle penali di cui al successivo art. 18, comporteranno il semplice "slittamento" dei tempi previsti per l' esecuzione delle fasi successive, ma mai la variazione di consistenza degli stessi.
4. Ancorché non siano prescritti tempi per la ultimazione delle singole fasi riportate all' art. 13, comma 6, il DL redigerà -previa comunicazione da parte dell' Appaltatore- il verbale di constatazione del completamento di ciascuna delle fasi anzidette, consentendo in tal modo il passaggio alla fase successiva. Al termine dei lavori previsti nell' ultima fase dietro formale comunicazione da parte dell' Appaltatore, il DL redigerà il verbale di ultimazione per la constatazione del completamento e della consistenza delle opere eseguite, potendo prevedere l' assegnazione di un termine **perentorio, non superiore a 21** (diconsi **ventuno**) **giorni lavorativi** per il completamento di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e comunque non incidenti sull' uso e sulla piena funzionalità dei lavori.

**Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l' inefficacia del verbale di ultimazione redatto e la necessità di una nuova comunicazione di completamento da parte dell' Appaltatore.**

5. Il calcolo della durata di cui al comma 2 ricomprende le **ferie contrattuali** ed è stato elaborato sulla scorta delle ordinarie difficoltà e degli impedimenti usuali in relazione agli andamenti medi stagionali ed alle relative condizioni climatiche, laddove delle condizioni straordinarie se ne terrà conto come indicato all' ultimo capoverso del comma 2.
6. L' Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l' approntamento delle opere necessarie all' inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all' utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio.

#### **Art. 15. Proroghe e differimenti**

1. Se l' Appaltatore, per causa ad egli non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all' articolo 14 che precede, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno **45** (diconsi **quarantacinque**) **giorni lavorativi** prima della scadenza del

termine di cui al predetto articolo 14. Tale termine è **perentorio**.

2. In parziale deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all' articolo 14 e, comunque prima di tale scadenza- se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere analiticamente motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP **entro 30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data del ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DL se questi non si esprime entro **10** (diconsi **dieci**) **giorni lavorativi** e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a **10** (diconsi **dieci**) **giorni lavorativi** ed a **3** (diconsi **tre**) **giorni lavorativi**; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all' articolo 14, essa ha **effetto retroattivo** a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce espresso **rigetto della richiesta**.
7. Trova altresì applicazione l' articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento.

#### **Art. 16. Sospensioni ordinate dal DL**

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o di altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d' arte, il DL d' ufficio o su segnalazione dell' Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l' Appaltatore medesimo; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d' opera nei casi previsti dall' articolo 132, comma 1 lettere a), b), c) e d), del Codice; nessun indennizzo spetta all' Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
  - a) l' indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
  - b) l' adeguata motivazione a cura del DL;
  - c) l' eventuale imputazione delle cause ad una delle parti od a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall' Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il **quinto giorno lavorativo** successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o da un suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro **5** (diconsi **cinque**) **giorni lavorativi** dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto ed accettato dalla Stazione appaltante. Se l' Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione ovvero rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell' articolo 190 del Regolamento.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l' accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal **quinto giorno lavorativo** antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno lavorativo dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno lavorativo precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione il DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i **giorni lavorativi** di effettiva sospensione ed il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di **giorni lavorativi pari** all' accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall' Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione

all' Appaltatore.

6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall' articolo 14, o comunque superano **6** (diconsi **sei mesi**) complessivamente, l' Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce all' Appaltatore la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle sospensioni parziali ed alle riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare analiticamente nei relativi verbali; in tal caso, il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni lavorativi costituito dal prodotto dei giorni lavorativi di sospensione per il rapporto tra l' ammontare dei lavori sospesi e l' importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all' articolo 19 che segue.

### **Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP**

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare necessità; l' ordine è trasmesso contemporaneamente all' Appaltatore ed al DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori ed emette l' ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all' Appaltatore ed al DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell' articolo 16, commi 2-3-5-6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

### **Art. 18. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione**

1. Ai sensi dell' articolo 145, comma 3, del Regolamento, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l' ultimazione dei lavori, per ogni giorno lavorativo di ritardo viene applicata una penale pari all' **1‰** (dicesi **unopermille**) dell' importo contrattuale. In relazione all' esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente CSA, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d' una di tali parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi.
2. Oltre la suddetta penale saranno applicate, nella misura fissa dello **0,2‰** (dicesi **zerovirgoladuepermille**), ulteriori penali per ogni giorno lavorativo di ritardo:
  - a) nell' inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell' articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
  - b) nell' inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all' Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell' articolo 13, comma 4;
  - c) nella ripresa dei lavori, susseguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
  - d) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale di cui al comma 2, lettere a) e b), è applicata all' intero importo contrattuale; la penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all' importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d), è applicata all' importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli dichiarati non accettabili ovvero danneggiati.
4. Tutte le suddette penali sono cumulabili; tuttavia, qualora il verbale attesti l' ultimazione dei lavori entro il termine fissato al comma 2 dell' art. 14, quelle già eventualmente irrogate sono disapplicate.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni **le penali sono applicate in sede**

**di Conto Finale** ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il **10%** (dicesi **diecipercento**) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica in ogni caso il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all'ultimazione anticipata dei lavori, se la predetta ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e l'esecuzione dell'appalto è conforme alle obbligazioni assunte, all'Appaltatore è riconosciuto un "*premio di accelerazione*", per **ogni giorno lavorativo** di anticipo sul termine finale, pari al **10%** (dicesi **diecipercento**) dell'importo della penale di cui al comma 1 calcolato su **base giornaliera lavorativa**; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie ovvero alle ultimazioni parziali.

### **Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore**

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento, entro **20** (diconsi **venti**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna al DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal DL, mediante apposizione di un visto, entro **5** (diconsi **cinque**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il DL si sia pronunciato, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità od indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato od integrato dalla Stazione appaltante, mediante Ordine di Servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e, più in particolare:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o di altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento od il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
  - c) per l'intervento od il coordinamento con Autorità, Enti od altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) se è richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la Salute in fase di Esecuzione (nel seguito, indicato più brevemente anche come «**CSE**»), in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del TUSL. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante ed integrante il PSC; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Il programma esecutivo deve tener conto che il lavoro sarà realizzato in **3 fasi distinte** che

corrispondono a **gruppi di capannoni distinti**, situati nel medesimo complesso immobiliare.

### **Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell' inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell' installazione del cantiere e nell' allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l' approvvigionamento dell' energia elettrica e dell' acqua;
  - b) l' adempimento di prescrizioni, ovvero il rimedio ad inconvenienti od infrazioni riscontrate dal DL o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il CSE, se nominato;
  - c) l' esecuzione di accertamenti integrativi che l' Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal DL od espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l' esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi ed altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l' espletamento degli adempimenti a carico dell' Appaltatore comunque previsti dal presente CSA o dal CGA;
  - f) le eventuali controversie tra l' Appaltatore ed i progettisti, fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall' Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l' Appaltatore ed il proprio personale dipendente;
  - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o di inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali od assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritte o da altra documentazione obbligatoria ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell' articolo 14 del TUSL, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono -altresì- motivo di proroga o di differimento dell' inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l' Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all' articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all' articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all' articolo 18, né possono costituire ostacolo all' eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell' articolo 21.

### **Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. L' eventuale ritardo imputabile all' Appaltatore nel rispetto dei termini per l' ultimazione dei lavori superiore a **70** (diconsi **settanta**) **giorni lavorativi** produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell' articolo 136 del Codice.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell' Appaltatore con assegnazione di un termine perentorio per compiere i lavori ed in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all' articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall' Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori ed il termine assegnato dal DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui

al comma 2.

4. Sono dovuti dall' Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell' Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. Nel caso in cui siano già state irrogate penali ai sensi dell' art. 18, comma 2, il termine temporale di cui al precedente comma 1 è corrispondentemente ridotto in modo tale che la penale complessivamente irrogata non superi il limite del **10%** (dicesi **diecipercento**) dell' importo contrattuale.

## **CAPO 4. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 22. Lavori a corpo**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell' enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta  **fisso e invariabile**  senza che possa essere invocata dalle Parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l' esecuzione del lavoro a corpo s' intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l' opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali, secondo le migliori regole dell' arte. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell' opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all' importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nell' elaborato "PD2" di cui all' articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell' articolo 184 del Regolamento.
4. L' Elenco dei Prezzi Unitari ed il Computo Metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d' asta in base al quale effettuare l' aggiudicazione, in quanto l' Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l' esecuzione completa dei lavori progettati secondo la migliore regola dell' arte, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi e per gli effetti dell' articolo 118, comma 2, del Regolamento.
5. I Costi della Sicurezza rinvenienti dal PSC (CS), determinati nella tabella di cui all' articolo 2, comma 1 rigo 2, sono valutati  **a corpo**  in base all' importo previsto separatamente dall' importo dei lavori negli atti progettuali e sul Bando di Gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all' assenso del CSE.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di Contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all' articolo 184 del Regolamento, per l' accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori ove tali documenti non siano stati consegnati al DL. Tuttavia il DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell' aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti ed impianti:
  - a) impianti elettrici;
  - b) impianti di rilevazione incendi ed allarme connessi al funzionamento degli EFC.

### **Art. 23. Eventuali lavori a misura**

1. Se in corso d' opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all' articolo 43, comma 9, del Regolamento, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e -pertanto- non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l' indicazione dell' importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi del successivo articolo 40, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il

profilo economico, con Atto di Sottomissione "a corpo".

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti od aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non siano stati preventivamente autorizzati dal DL.
4. Nel corrispettivo per l' esecuzione degli eventuali lavori a misura s' intende sempre compresa e compensata ogni spesa occorrente per dare l' opera compiuta a perfetta regola d' arte sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall' Elenco dei Prezzi Unitari di cui all' articolo 3, comma 2.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

#### **Art. 24. Eventuali lavori in economia**

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall' articolo 179 del Regolamento, come segue:
  - a) per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell' articolo 40;
  - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli ed il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali ed utili (se non già compresi nei prezzi vigenti e nella misura indicata dall' Appaltatore nella propria offerta) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure e con le modalità di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 2, le percentuali di incidenza a titolo di spese generali e di utili sono determinate nelle **misure minime previste dalla normativa vigente** ovvero in base a quanto dichiarato dall' Appaltatore in sede di offerta se inferiori a tali minimi.

#### **Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d' opera**

1. Non sono valutati e, conseguentemente, non possono essere riportati negli atti di contabilità i manufatti e i materiali a pie' d' opera, ancorché accettati dal DL.

## **CAPO 5. - DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 26. Anticipazione del prezzo**

1. Ai sensi dell' articolo 26-ter della legge n° 98 del 9 agosto 2013, come modificato dall' art. 8, comma 3-bis, del d.L. 31 dicembre 2014, n° 192 convertito -con modificazioni- dalla legge 27 febbraio 2015, n° 11, all' Appaltatore che ne faccia richiesta è dovuta una somma, a titolo di anticipazione, nella misura vigente *ratione temporis* e -comunque- limitatamente all' importo dei lavori mediamente eseguibili in funzione del cronoprogramma con riferimento alle mensilità intercorrenti tra l' erogazione e la conclusione del primo anno contabile, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro **15** (diconsi **quindici**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di effettivo inizio dei lavori quale accertato dal RUP.
2. L' anticipazione, ove richiesta dall' Appaltatore, è compensata nel corso dell' anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull' importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L' importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l' importo dell' anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l' erogazione e la conclusione del primo anno contabile ovvero la data prevista per l' ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile od all' ultimazione dei lavori, se anteriore, l' importo dell' anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L' anticipazione è revocata se l' esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali ed, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Ai sensi dell' articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento, l' erogazione dell' anticipazione, se richiesta, è subordinata alla prestazione, da parte dell' Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
  - a) importo garantito almeno pari all' anticipazione, maggiorato dell' I.V.A. all' aliquota di legge vigente *ratione temporis*, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell' anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;
  - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d' opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all' integrale sua compensazione;
  - c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o di polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n° 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
  - d) per quanto non previsto trova applicazione l' articolo 3 del decreto del Ministro del Tesoro 10 gennaio 1989 e l' articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento.
5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 ovvero in caso di revoca dell' anticipazione di cui al comma 3, salvo che l' Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell' escussione della fideiussione.
6. Al pagamento dell' anticipazione, se dovuta, si applica la disciplina di cui all' articolo 27, comma 10.
7. **Non è prevista** l' anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

### **Art. 27. Pagamenti in acconto**

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l' importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiunge un importo non inferiore al **13%** (dicesi **tredicipercento**) dell' importo contrattuale determinato:
  - a) al netto del ribasso d' asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'

articolo 2, comma 4;

- b) incrementato sia della quota relativa agli Oneri di Sicurezza aziendale (**OS**) previsti alla riga 1.b della tabella di cui all'articolo 2, comma 1, del presente CSA previa applicazione del ribasso offerto sia dei Costi della Sicurezza da PSC (**CS**) effettivamente maturati e liquidati dal DL previa verifica da parte del CSE, secondo quanto previsto dal precedente art. 22, comma 5, in relazione a quanto previsto al rigo 2 della tabella di cui all' art. 2, comma 4;
  - c) al netto della ritenuta di cui al comma 2;
  - d) al netto dell' importo degli stati di avanzamento precedenti.
2. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, del Regolamento, a garanzia dell' osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, sull' importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello **0,50%** (dicesi **zerovirgolacinquantapercento**), da liquidarsi -nulla ostando- in sede di conto finale.
3. Entro **45** (diconsi **quarantacinque**) **giorni lavorativi** decorrenti dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
- a) il DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell' articolo 194 del Regolamento, che deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il .....*» con l' indicazione della data di chiusura;
  - b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell' articolo 195 del Regolamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l' indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell' anticipazione ai sensi dell' articolo 26, comma 2.
4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l' importo del certificato di pagamento entro i successivi **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi**, mediante emissione dell' apposito mandato ed alla successiva erogazione a favore dell' Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale in formato elettronico (per le modalità vedere successivo punto 10). È comunque fatto salvo il differimento dei termini di pagamento come previsto al paragrafo §1., punto 12, del Disciplinare di Gara.
5. Ai sensi dell' articolo 141, comma 3, del Regolamento, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a **45** (diconsi **quarantacinque**) **giorni lavorativi**, per cause non dipendenti dall' Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all' emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall' importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al **90%** (dicesi **novantapercento**) dell' importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma comunque non superiore al **95%** (dicesi **novantacinquepercento**) dell' intero importo contrattuale. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l' importo contrattuale ed i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al **5%** (dicesi **cinquepercento**) dell' importo contrattuale medesimo. L' importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del successivo articolo 28. Per importo contrattuale si intende l' importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all' importo degli atti di sottomissione *medio tempore* approvati.
7. L' emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
- a) all' acquisizione del Documento di regolarità contributiva dell' Appaltatore e degli eventuali subappaltatori e prestatori di servizi, di cui all' articolo 53, comma 2, del presente CSA in relazione alle variazioni apportate dall' articolo 31, comma 7, della legge 9 agosto 2013, n° 98 di conversione -con modificazioni- del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69;
  - b) all' acquisizione dell' attestazione di cui al successivo comma 8;
  - c) agli adempimenti di cui all' articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
  - d) all' ottemperanza alle prescrizioni di cui all' articolo 66 della legge 13 agosto 2010, n° 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - e) ai sensi dell' articolo 48-*bis* del d.P.R. n° 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm.ii., quale

introdotto dall' articolo 2, comma 9, della legge n° 286 del 24 novembre 2006 e ss.mm.ii. di conversione in legge -con modificazioni- del decreto-legge 3 ottobre 2006, n° 262, all' accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all' obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all' importo da corrispondere con le modalità di cui al d.MEF 18 gennaio 2008, n° 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all' Agente della riscossione competente per territorio;

- f) limitatamente alla quota parte relativa alla progettazione esecutiva, alla approvazione di quest' ultima da parte del RUP.
8. Ai sensi dell' articolo 35, comma 28, della legge 4 agosto 2006, n° 248 (di conversione -con modificazioni- del decreto legge 4 luglio 2006, n° 223), come successivamente modificato prima dall' articolo 13-ter della legge 7 agosto 2012 n° 134 del 2012 (di conversione -con modificazioni- del decreto legge 22 giugno 2012, n° 83), poi dall' art. 50, comma 1, della precitata legge 9 agosto 2013 n° 98, ove e se ancora applicabili, nessun pagamento può essere erogato prima dell' acquisizione dell' asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell' articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n° 241 e dell' articolo 3, comma 3 lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n° 322, attestante che gli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all' Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell' ambito del rapporto contrattuale nonché agli obblighi previdenziali ed assicurativi, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall' Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell' Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l' Appaltatore, a provvedere entro **15 (diconsi quindici) giorni lavorativi**. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente dall' Appaltatore la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all' articolo 52, comma 2.
10. L' Appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n° 55, emanato dal Ministero dell' Economia e delle Finanze recante "*Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche*" relativo alle modalità di trasmissione delle fatture in formato elettronico. Come previsto dal decreto, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all' Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (**SdI**) nel quale l' INPS è individuato con il codice univoco IPA: **UF5HHG**, unico per tutto l' Istituto, che identifica l' ufficio destinatario di fattura elettronica (**Uff\_eFatturaPA**) al quale vanno indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture. Resta fermo che le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente:
- Il Codice Identificativo di Gara (**CIG**);
  - Il Codice Unico di Progetto (**CUP**),
- come meglio riportati al precedente art. 1, comma 5.

### **Art. 28. Pagamenti a saldo**

1. Il Conto Finale dei lavori è redatto entro **45 (diconsi quarantacinque) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ultimazione, accertata con l' apposito verbale; esso è sottoscritto dal DL e trasmesso al RUP; col Conto Finale è accertato e proposto l' importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all' emissione del certificato di cui al comma 3 ed alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall' Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di **30 (diconsi trenta) giorni lavorativi**; se l' Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, ovvero se lo firma senza confermare le eventuali domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all' articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti

già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro **60** (diconsi **sessanta**) **giorni lavorativi** dopo l' avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale in formato elettronico; per le modalità di emissione vale quanto previsto all' art. 27, comma 10. Anche per il pagamento della rata di saldo è comunque fatto salvo il differimento dei termini di pagamento come previsto al paragrafo §1., punto 12, del Disciplinare di Gara.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell' opera, ai sensi dell' articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l' Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell' articolo 141, comma 9, del Codice e dell' articolo 124, comma 3, del Regolamento, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
  - a) un importo garantito almeno pari all' importo della rata di saldo, maggiorato dell' I.V.A. all' aliquota di legge vigente *ratione temporis*, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di **2** (diconsi **due**) anni;
  - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione **2** (diconsi **due**) anni dopo l' emissione del certificato di collaudo provvisorio;
  - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al d.MAP 12 marzo 2004, n° 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall' articolo 1669 del Codice Civile, l' Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell' opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro **24** (diconsi **ventiquattro**) mesi dall' ultimazione dei lavori riconosciuta ed accettata.
7. L' Appaltatore ed il DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi ed i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all' articolo 27, commi 7, 8, 9 e 10.

### **Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto**

1. Non sono dovuti interessi per i primi **45** (diconsi **quarantacinque**) **giorni lavorativi** intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l' emissione del certificato di pagamento ai sensi dell' articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia stato emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all' Appaltatore gli interessi legali per i primi **60** (diconsi **sessanta**) **giorni lavorativi** ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all' Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all' articolo 133, comma 1, del Codice.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all' articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al tasso B.C.E. di riferimento di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n° 231 e ss.mm.ii., maggiorato di **8** (diconsi **otto**) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d' ufficio in occasione del pagamento, in acconto od a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È facoltà dell' Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l' ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il **15%** (dicesi **quindicipercento**) dell' importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell' articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.
5. Per ogni altra condizione trova applicazione l' articolo 144 del Regolamento.

### **Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo**

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all' articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all' articolo 29, comma 2.

### **Art. 31. Revisione prezzi ed adeguamento del corrispettivo**

1. Ai sensi dell' articolo 133, commi 2 e 3, del Codice, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l' articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
2. Ai sensi dell' articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento od in diminuzione, superiori al **10%** (dicesi **dieci per cento**) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell' anno di presentazione dell' offerta con apposito decreto, si fa' luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il **10%** (dicesi **dieci per cento**), alle seguenti condizioni:
  - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
    - a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel Quadro Economico Esecutivo dell' intervento relativo al livello progettuale definitivo, in misura non inferiore all' **1%** (dicesi **uno per cento**) dell' importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
    - a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
    - a.3) somme derivanti dal ribasso d' asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
    - a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
  - b) all' infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti od utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante;
  - c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il **10%** (dicesi **dieci per cento**) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell' anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità effettivamente accertate in opera dal DL;
  - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle Parti, accreditando od addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi **60** (diconsi **sessanta**) **giorni lavorativi**, a cura del DL se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio ovvero a cura del RUP in ogni altro caso.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, al contratto si applica il **prezzo chiuso**, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d' asta, aumentato di una percentuale -determinata con decreto ministeriale- da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell' anno precedente sia superiore al **2%** (dicesi **due per cento**), all' importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l' ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l' applicazione dell' aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall' Appaltatore, con apposita istanza, entro **60** (diconsi **sessanta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 ed all' applicazione dell' aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

### **Art. 32. Lavori e somministrazioni su fatture**

1. Il DL, a norma dell' art. 186 del Regolamento, può disporre, per il tramite dell' Appaltatore e previa accettazione di apposito preventivo da parte del DL medesimo, lavori o somministrazioni da parte di imprese e/o fornitori terzi; tali lavori o somministrazioni devono afferire ai lavori appaltati e non

possono eccedere il **5%** (dicesi **cinqueper cento**) dell' importo d' appalto.

2. L' Appaltatore, previa autorizzazione del RUP, anticipa l' esborso del denaro occorrente procedendo al pagamento dei creditori e ritirandone formali quietanze (da intestare all' Istituto): il rimborso all' Appaltatore è effettuato mediante iscrizione in contabilità ed inserimento nel primo utile certificato di pagamento.
3. All' Appaltatore è inoltre corrisposto -col successivo certificato di pagamento- l' interesse sull' anticipazione pari al **5%** (dicesi **cinqueper cento**) annuo rapportato al tempo trascorso dall' anticipazione al rimborso di cui al precedente punto 2.

### **Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è **nullo** di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell' articolo 117 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n° 52 e ss.mm.ii., a condizione che il cessionario sia un istituto bancario od un intermediario finanziario iscritto nell' apposito Albo istituito presso la Banca d' Italia e che il contratto di cessione, in originale od in copia autenticata secondo le forme e con le modalità di legge, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

## **CAPO 6. - CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art. 34. Cauzione provvisoria**

1. Ai sensi dell' articolo 75, commi 1 e 2, del Codice, agli Operatori concorrenti è richiesta una cauzione provvisoria con le modalità ed alle condizioni cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.

### **Art. 35. Cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell' articolo 113, comma 1, del Codice, e dell' articolo 123 del Regolamento, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al **10%** (dicesi **diecipercento**) dell' importo contrattuale; se l' aggiudicazione è fatta in favore di un' offerta inferiore all' importo a base d'asta in misura superiore al **10%** (dicesi **diecipercento**), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il **10%** (dicesi **diecipercento**); se il ribasso sia superiore al **20%** (dicesi **ventipercento**), l' aumento è di **2** (diconsi **due**) punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato ovvero mediante polizza fideiussoria rilasciata da un' impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.MAP n° 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all' eccezione di cui all' articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformità all' articolo 113, commi 2 e 3, del Codice. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell' avanzamento dell' esecuzione, nel limite massimo dell' **80%** (dicesi **ottantapercento**) dell' iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all' istituto garante, da parte dell' Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l' avvenuta esecuzione.
4. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 237-*bis* del Codice, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del **20%** (dicesi **ventipercento**), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all' emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l' estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d' ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l' appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l' incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell' Appaltatore di proporre azione innanzi l' Autorità Giudiziaria Ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d' opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi Atti di Sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di **1/5** (dicesi **unquinto**) dell' importo originario.
7. Ai sensi dell' articolo 146, comma 1, del Regolamento, in caso di Raggruppamento Temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall' impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con **responsabilità solidale** ai sensi dell' articolo 37, comma 5, del Codice.
8. Ai sensi dell' articolo 113, comma 4, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell' affidamento e l' acquisizione della cauzione provvisoria di cui all' articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l' appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

## **Art. 36. Riduzione delle garanzie**

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 35 sono stati indicati già ridotti al **50%** (dicesi **cinquantapercento**) per gli Operatori concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1 lettera mm), e 63, del Regolamento. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore **EA28** e per le categorie di pertinenza.

In relazione alla novella legislativa introdotta dall'art. 16 della legge 28 dicembre 2015, n° 221, l'importo della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria è assoggettato alle seguenti ulteriori riduzioni, anche cumulabili con la riduzione di cui al capoverso precedente:

- a) riduzione del **30%** (dicesi **trentapercento**) per gli Operatori economici in possesso di registrazione al Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit (**EMAS**) ai sensi del **Regolamento (CE) n° 1221/2009** del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 **ovvero** del **20%** (dicesi **ventipercento**) per gli Operatori economici in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma **UNI EN ISO 14001**;
- b) riduzione del **15%** (dicesi **quindicipercento**) per gli Operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma **UNI EN ISO 14064-1** od una impronta climatica di prodotto (*carbon footprint*) ai sensi della norma **UNI ISO/TS 14067**.

Per poter usufruire delle ulteriori riduzioni di cui alle lettere a) e b) che precedono, gli Operatori economici devono segnalare -in sede di offerta- il possesso dei relativi requisiti documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

2. In caso di Raggruppamento Temporaneo di tipo **orizzontale** le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del/dei requisito/i di cui al comma 1 è comprovato per **tutte** le imprese in raggruppamento.
3. In caso di Raggruppamento Temporaneo o di consorzio ordinario di tipo **verticale**, le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in Raggruppamento in possesso del/dei requisito/i di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra le imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 49 del Codice, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del Regolamento.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1, primo capoverso, è comprovato dall'annotazione riportata in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento.

## **Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore**

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice, e dell'articolo 125, del Regolamento, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed -in ogni caso- almeno **10** (diconsi **dieci**) **giorni lavorativi** prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore **24:00** del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi **12** (diconsi **dodici**) **mesi** decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica

- ed indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Esecutore fino ai successivi **2** (diconsi **due**) **mesi** e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.MAP n° 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione -totale o parziale- di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «*Contractors All Risks*» (C.A.R.) e deve:
- a) prevedere una somma complessivamente assicurata **non inferiore** all'importo del contratto, così distinta:
- partita 1) per le opere oggetto del contratto: **l'importo del contratto stesso**, al netto degli importi di cui alla successiva partita 2),
- partita 2) per le opere preesistenti: **1.500.000,00 €** (diconsi **unmilione cinquecentomila-euro/00**)
- b) essere proporzionalmente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (**RCT**) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **3.000.000,00 €** (diconsi **euotremilioni/00**).
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia:
- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti **non** sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti **non** sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un Raggruppamento Temporaneo od un consorzio ordinario, giusta il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice, e dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell'articolo 128, comma 2, del Regolamento, nel caso di Raggruppamenti Temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative *pro quota* in relazione ai lavori da esse assunti.

## **CAPO 7. - DISPOSIZIONI PER L' ESECUZIONE**

### **Art. 38. Variazione dei lavori**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell' appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l' Appaltatore possa pretendere compensi all' infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l' osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento e dall' articolo 132 del Codice.
2. Non sono riconosciute quali varianti al progetto esecutivo quelle prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DL, recante anche gli estremi dell' approvazione da parte della Stazione appaltante, ove queste siano prescritte dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l' Appaltatore si creda in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al DL prima dell' esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell' inizio dell' opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al **10 %** (dicesi **diecipercento**) dell' importo delle categorie di lavoro dell' appalto, come individuate nella tabella di cui all' articolo 5, e che non comportino un aumento dell' importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell' esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell' opera ed alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L' importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il **5%** (dicesi **cinquepercento**) dell' importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l' esecuzione dell' opera al netto del **50%** (dicesi **cinquantapercento**) degli eventuali ribassi d' asta conseguiti in sede di aggiudicazione.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un Atto di Sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all' articolo 24, comma 1 lettera b), vigenti al momento dell' esecuzione dei predetti lavori in economia, ed i costi introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione del DL, prima dell' avvio dei predetti lavori in economia ed in ogni occasione della loro variazione in aumento.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, anche l' adeguamento del PSC di cui all' articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all' articolo 44, nonché l' adeguamento dei Piani Operativi di cui all' articolo 45.
9. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di cui all' articolo 162, commi 4, 5 e 6, del Regolamento, l' Appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al DL eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dal DL, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.
10. Qualora le varianti comportino la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall' Autorità Giudiziaria -sia ordinaria che amministrativa-, anche in seguito alla segnalazione dell' ANAC, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 che precedono.

### **Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali**

1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendano necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto od in parte, la realizzazione dell' opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il **1/5** (dicesi **quinto**)

dell' importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato anche l' Appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del **10%** (dicesi **diecipercento**) dei lavori non eseguiti, fino alla concorrenza dei **4/5** (dicesi **quattroquinti**) dell' importo del contratto originario.
3. I titolari dell' incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l' inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione la disciplina di cui all' articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

#### **Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l' applicazione dei prezzi di cui all' Elenco Prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell' articolo 7, comma 1 lettera c) punto 5, del CSA.
2. Se tra i prezzi di cui all' Elenco Prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito Verbale di Concordamento, con i criteri di cui all' articolo 163 del Regolamento, nel rispetto dei principi di cui all' articolo 3.
3. Eventuali prezzi non presenti nell' Elenco Prezzi di cui al comma 1, andranno preliminarmente ricercati nei seguenti prezzi, fermo restando che i prezzi richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo: il listino sub (b) verrà dunque utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a) così come il listino sub (c) sarà impiegato se la voce non sarà stata rinvenuta né sul listino (a) né sul listino (b):
  - a) Listino prezzi per l' esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano - edizione 2014
  - b) Prezzario delle opere pubbliche della Regione Lombardia - edizione 2011;
  - c) Prezzi informativi edilizia - Recupero ristrutturazione manutenzione - edito da DEI nell' edizione vigente al momento dell' indizione della gara.

## **CAPO 8. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

1. Ai sensi dell' articolo 90, comma 9, e dell' Allegato XVII<sup>^</sup> al TUSL, l' Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta ovvero, in assenza di questa, entro **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi** decorrenti dall' aggiudicazione definitiva:
  - a) una dichiarazione dell' organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all' Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all' Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed alla/e Cassa/e Edile/i cui è iscritto;
  - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell' acquisizione d' ufficio, l' indicazione della propria esatta ragione sociale, del codice fiscale, della partita IVA, del numero di iscrizione al REA;
  - d) i dati necessari all' acquisizione d' ufficio del Documento attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico, ai sensi dell' articolo 53, comma 2;
  - e) il DVR di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1 lettera a), e 28, commi 1, 1-*bis*, 2 e 3, del TUSL. Se l' impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell' articolo 29, comma 5 primo periodo, del TUSL, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
  - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all' articolo 14 del TUSL.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l' Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo ed i recapiti del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (nel seguito, più brevemente indicato anche con «**RSPP**») e del proprio Medico Competente di cui -rispettivamente- agli artt. 31 e 38 del TUSL, nonché:
  - a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all' articolo 43 che segue, con le eventuali richieste di adeguamento secondo le modalità di cui all' articolo 44;
  - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l' eventuale differimento ai sensi dell' articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
  - a) dall' Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle successive lettere b), c), d) ed e), nonché -tramite questi- dai propri subappaltatori;
  - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1 lettere b) e c), del Codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l' esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
  - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell' impresa mandataria, se l' Appaltatore è un Raggruppamento Temporaneo di cui all' articolo 34, comma 1 lettera d), del Codice; l' impresa affidataria, ai fini dell' articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL è individuata nella **mandataria**, come risultante dell' atto di mandato;
  - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell' impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l' Appaltatore è un

consorzio ordinario di cui all' articolo 34, comma 1 lettera e), del Codice; l' impresa affidataria, ai fini dell' articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all' articolo 46, comma 3, l' impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all' articolo 16 del TUSL.
5. L' Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un' impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

### **Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell' articolo 97, comma 1, del TUSL, l' Appaltatore è altresì obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del TUSL ed all' allegato XIII<sup>^</sup> allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed -in ogni caso- in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell' osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del TUSL e degli Allegati XVII<sup>^</sup>, XVIII<sup>^</sup>, XIX<sup>^</sup>, XX<sup>^</sup>, XXII<sup>^</sup>, XXIV<sup>^</sup>, XXV<sup>^</sup>, XXVI<sup>^</sup>, XXVII<sup>^</sup>, XXVIII<sup>^</sup>, XXIX<sup>^</sup>, XXX<sup>^</sup>, XXXI<sup>^</sup>, XXXII<sup>^</sup>, XXXIII<sup>^</sup>, XXXIV<sup>^</sup>, XXXV<sup>^</sup> e XLI<sup>^</sup> allo stesso decreto;
  - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L' Appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.
4. L' Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».
5. L' Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell' applicazione di quanto stabilito all' articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

### **Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento**

1. L' Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il PSC predisposto dal CSP e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell' articolo 131, comma 2 lettera a), del Codice e dell' articolo 100 del TUSL, in conformità all' Allegato XV<sup>^</sup>, punti 1 e 2, al citato TUSL, corredato dal Computo Metrico Estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all' articolo 2, comma 1 lettera b), del presente CSA.
2. L' obbligo di cui al comma 1 è esteso, altresì:
- a) alle eventuali modifiche ed integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute rispetto alla precedente versione del PSC;
  - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate od accettate dal CSE ai sensi dell' articolo 44.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all' articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
- a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l' inizio dei lavori di cui all' articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna;
  - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire il DL provvede alla sospensione ed alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 16 e 17.

## **Art. 44. Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento**

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 68, l' Appaltatore può presentare al CSP/CSE una o più motivate proposte di modificazione e/o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza, in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei RLS della propria organizzazione imprenditoriale od anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli Organi di vigilanza.
2. L' Appaltatore ha il diritto che il CSP/CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull' accoglimento od il rigetto delle proposte da lui presentate; le decisioni del CSP/CSE sono sempre vincolanti per l' Appaltatore.
3. Qualora entro il termine di **3** (diconsi **tre**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di presentazione delle proposte dell' Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri **3** (diconsi **tre**) **giorni lavorativi**, il CSP/CSE non si pronunci:
  - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono **rigettate**;
  - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono **accolte**.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l' eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni ovvero adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l' eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell' Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
6. Ai fini di quanto previsto ai commi che precedono, le proposte di modificazione e/o di integrazione al PSC vanno presentate al CSP durante la fase di redazione del progetto esecutivo prima della approvazione dello stesso ed al CSE durante la fase di esecuzione delle opere.

## **Art. 45. Piano Operativo di Sicurezza**

1. L' Appaltatore, entro **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data dell' aggiudicazione efficace e -comunque- prima dell' inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al DL o, se già nominato, al CSE un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell' organizzazione del cantiere e nell' esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell' articolo 131, comma 2 lettera c), del Codice, dell' articolo 89, comma 1 lettera h), del TUSL e del punto 3.2 dell' Allegato XV<sup>^</sup> al predetto decreto, comprende il DVR di cui agli articoli 28 e 29 del citato TUSL, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni iniziali.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione appaltante, per il tramite dell' Appaltatore, prima dell' inizio dei lavori per i quali esso è stato redatto.
3. Ai sensi dell' articolo 131 del Codice, l' Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all' articolo 47, comma 4 lettera d) sub 2), del presente CSA, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall' Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall' articolo 41, comma 4.
4. Ai sensi dell' articolo 96, comma 1-*bis*, del TUSL, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano comunque fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all' articolo 26 del TUSL.

5. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all' articolo 43.

#### **Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L' Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all' articolo 15 del TUSL, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 ed agli Allegati da XVI<sup>^</sup> a XXV<sup>^</sup> dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all' Allegato XV<sup>^</sup> al TUSL, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L' Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente, prima dell' inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del CSE, l' iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l' indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l' assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L' Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall' Appaltatore. In caso di Raggruppamento Temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe all' impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, tale obbligo incombe al consorzio. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell' esecuzione dei lavori.
4. Il PSC ed il POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell' Appaltatore, comunque accertate e previa formale costituzione in mora dell' interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell' articolo 118, comma 4 terzo periodo, del Codice, l' Appaltatore è solidalmente responsabile con i propri subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

## **CAPO 9. - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 47. Subappalto**

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all' articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del **30%** (dicesi **trentapercento**), in termini economici, dell' importo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all' articolo 4, comma 2. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell' Appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all' articolo 4 e l' osservanza dell' articolo 118 del Codice nonché dell' articolo 170 del Regolamento, con i limiti, i divieti e le prescrizioni indicate all' articolo 4, comma 3.
2. L' affidamento in subappalto od in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinatamente all' acquisizione del Documento di regolarità contributiva dell' Appaltatore e del Documento di regolarità contributiva del subappaltatore, ai sensi del successivo articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
  - a) che l' Appaltatore abbia indicato all' atto dell' offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l' omissione delle predette indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e **non può essere autorizzato**;
  - b) che l' Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
    - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno **20** (diconsi **venti**) **giorni lavorativi** prima della data di effettivo inizio dell' esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell' istanza o revoca dell' autorizzazione eventualmente rilasciata:
      - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell' Allegato XV<sup>^</sup> al TUSL;
      - l' inserimento espresso delle clausole di cui al successivo articolo 64, per quanto di pertinenza, ai sensi dell' articolo 3, commi 1 e 9, della legge n° 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
      - l' individuazione delle categorie, tra quelle di cui all' allegato «**A**» al Regolamento, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori di cui all' allegato «**B**» al Regolamento;
    - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell' articolo 2359 del codice civile, con l' impresa alla quale è affidato il subappalto od il cottimo; in caso di Raggruppamento Temporaneo, consorzio oppure aggregazione di imprese di rete, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al Raggruppamento, al consorzio od all' aggregazione;
  - c) che l' Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante anche:
    - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria ed all' importo dei lavori da realizzare in subappalto od in cottimo;
    - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n° 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l' assenza delle cause di esclusione di cui all' articolo 38 del Codice;
  - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall' articolo 67 del Codice Antimafia; a tale scopo:
    - 1) se l' importo del contratto di subappalto è superiore ad **150.000 €** (diconsi **centocinquantamilaeuro**), la condizione è accertata mediante acquisizione dell' informazione antimafia di cui all' articolo 91, comma 1, lettera c), del Codice Antimafia, acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 58, commi 8 e 9;

- 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall' importo dei relativi lavori, se per l' impresa subappaltatrice è stata accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del Codice Antimafia.
3. Il subappalto e l' affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell' Appaltatore, nei termini che seguono:
- l' autorizzazione è rilasciata entro **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi**, ove ricorrano giustificati motivi;
  - trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l' autorizzazione si intende **concessa** a tutti gli effetti se sono comunque verificate tutte le condizioni di legge per l' affidamento del subappalto;
  - per i subappalti od i cottimi di importo inferiore al **2%** (dicesi **dueper cento**) dell' importo contrattuale o di importo inferiore a **100.000,00 €** (diconsi **centomila euro**), i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a **15** (diconsi **quindici**) **giorni lavorativi**.
4. L' affidamento di lavori in subappalto od in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- ai sensi dell' articolo 118, comma 4, del Codice, l' Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall' aggiudicazione ribassati in misura non superiore al **20%** (dicesi **ventiper cento**);
  - se al subappaltatore sono affidati, in tutto od in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell' Allegato XV<sup>^</sup> al TUSL connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza applicazione di alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del DL e sentito il CSE, provvede alla verifica dell' effettiva applicazione della presente disposizione;
  - nei cartelli esposti all' esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell' indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell' importo dei medesimi;
  - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l' Appaltatore, dell' osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell' ambito del subappalto;
  - le imprese subappaltatrici, per il tramite dell' Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell' inizio dei lavori in subappalto:
    - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile competente, assicurativi ed antinfortunistici;
    - copia del proprio POS di cui all' articolo 131, comma 2 lettera c), del Codice in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente CSA.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese ed alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto **non** possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

#### **Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto**

- L' Appaltatore resta sempre ed in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l' esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei propri subappaltatori ovvero da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell' esecuzione di lavori subappaltati.
- Il DL ed il RUP, nonché il CSE di cui all' articolo 92 del TUSL, provvedono a verificare, ognuno per la parte di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei

contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente **grave ed essenziale** anche ai sensi dell' articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell' Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall' articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n° 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246.
4. Fermo restando quanto previsto all' articolo 47, commi 6 e 7, del presente CSA, ai sensi dell' articolo 118, comma 11, del Codice è considerato **subappalto** qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano **l' impiego di manodopera**, quali le **forniture con posa in opera** ed i **noli a caldo**, se singolarmente di **importo superiore al 2%** (dicesi **dueper cento**) **dell' importo dei lavori** affidati ovvero di **importo superiore a 100.000 €** (diconsi **centomila euro**) e se **l' incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50%** (dicesi **cinquantaper cento**) dell' importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP ed al CSE almeno il **giorno lavorativo antecedente** all' ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la esatta denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell' articolo 118, comma 11, del Codice ed ai fini dell' articolo 47 del presente CSA, non è considerato subappalto l' affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
6. Ai subappaltatori, ai sub-affidatari nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l' articolo 52, commi 4, 5 e 6, del presente CSA in materia di tessera di riconoscimento.

#### **Art. 49. Pagamento dei subappaltatori**

1. Nel rispetto del "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS" di cui alla Deliberazione n° 172 del Consiglio di Amministrazione dell' INPS del 18 maggio 2005 (nel seguito, più brevemente indicato anche con «**RAC**»), la Stazione appaltante **non provvede** al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti; l' Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro **20** (diconsi **venti**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da egli corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l' indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
2. Ai sensi dell' articolo 118, comma 6, del Codice, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
  - a) all' acquisizione del Documento attestante la regolarità contributiva dell' Appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell' articolo 53, comma 2;
  - b) all' acquisizione delle dichiarazioni di cui all' articolo 27, comma 8, relative al subappaltatore;
  - c) all' ottemperanza alle prescrizioni di cui all' articolo 64 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2, e 53, comma 4.
3. Se l' Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l' erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l' Appaltatore non adempia a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
  - a) l' importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell' articolo 47, comma 4 lettera b);
  - b) l' individuazione delle categorie, tra quelle di cui all' Allegato «A» al Regolamento, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all' articolo 47, comma 2 lettera b) numero 1) terzo trattino, ed ai fini del rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori di cui all' Allegato «B» al predetto Regolamento.
5. Ai sensi dell' articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n° 633 del 26 ottobre 1972, come aggiunto dall' articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n° 248, gli adempimenti in materia di I.V.A.

relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall' Appaltatore principale. Si applica comunque l' art. 17-ter del d.P.R. n° 633/1972, come introdotto dall' art. 1, comma 629 lett. b), della legge n° 190/2014, con conseguente versamento all' Erario dell' I.V.A. applicata sulle fatture direttamente a cura dell' Istituto: pertanto, le fatture elettroniche emesse dall' Appaltatore dovranno recare, nel campo "Esigibilità IVA", il particolare carattere previsto dalla procedura informatica per indicare la scissione dei pagamenti.

## **CAPO 10. - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 50. Accordo bonario**

1. Ai sensi dell' articolo 240, commi 1 e 2, del Codice, se, a seguito dell' iscrizione di riserve sui documenti contabili, l' importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all' importo contrattuale in misura superiore al **10%** (dicesi **diecipercento**) di quest' ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l' ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria la redazione ed approvazione di una variante in corso d' opera ai sensi dell' articolo 132 del Codice, il tutto anche ai fini dell' effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell' articolo 112 del Codice.
2. Il RUP può nominare una commissione, ai sensi dell' articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice, ed acquisisce immediatamente ovvero fa acquisire alla commissione -ove costituita- la relazione riservata del DL e, se già nominato, del collaudatore e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all' Appaltatore ed alla Stazione appaltante entro **90 (novanta) giorni lavorativi** decorrenti dalla data dell' apposizione dell' ultima delle riserve. L' Appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro **30 (trenta) giorni lavorativi** decorrenti dalla data del ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce **rigetto** della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori **una sola volta**. La medesima procedura si applica, a prescindere dall' importo, per le riserve non risolte al momento dell' emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere **60 (sessanta) giorni lavorativi** dopo la data di sottoscrizione dell' accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall' emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell' articolo 239 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all' accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall' esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l' importo differenziale della transazione eccede la somma di **100.000 €** (diconsi **centomilaeuro**), è necessario il parere dell' Avvocatura che difende la Stazione appaltante ovvero, in mancanza, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione all' Appaltatore, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l' interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte ovvero da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l' Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
9. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 240-bis del Codice.

### **Art. 51. Definizione delle controversie**

1. Ove non si proceda all' accordo bonario ai sensi dell' articolo 50 e l' Appaltatore confermi le riserve, la definizione di **tutte** le controversie derivanti dall' esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il **Foro di Roma** ed è **esclusa la competenza arbitrale**.

## **Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L' Appaltatore è tenuto all' esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
  - a) nell' esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l' Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini nonché gli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l' Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell' impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell' osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l' ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l' Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell' articolo 5 del Regolamento, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell' Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d' opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8, e 28, comma 8, del presente CSA.
3. In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all' Appaltatore ed ai subappaltatori copia del Libro Unico del Lavoro di cui all' articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n° 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto Libro Unico del lavoro dell' Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1 lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del TUSL, nonché dell' articolo 5, comma 1 primo periodo, della legge n° 136 del 2010, l' Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L' Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell' autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri ed il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell' Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell' articolo 5, comma 1 secondo periodo, della legge n° 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l' applicazione, in capo al datore di lavoro inadempiente, della sanzione amministrativa da **100,00 €** (diconsi **centoeuro/00**) ad **500,00 €** (diconsi **cinquecentoeuro/00**) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da **50,00 €** (diconsi **cinquantaeuro/00**) a **300,00 €** (diconsi **trecentoeuro/00**). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n° 124.

## **Art. 53. Documento attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico**

1. La stipula del contratto, l' erogazione di qualunque pagamento a favore dell' Appaltatore, la stipula di eventuali Atti di Sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al

subappalto, il certificato di collaudo, sono sempre subordinati all' acquisizione del Documento attestante la regolarità contributiva («**DURC**») dell' Appaltatore.

2. Il DURC dell' Appaltatore è acquisito d' ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che egli e -per il suo tramite- i suoi subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-Cassa Edile, compilato nei quadri «A» e «B» od, in alternativa, le seguenti indicazioni:
  - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - la classe dimensionale dell' impresa in termini di addetti;
  - per l' INAIL: il codice ditta, la sede territoriale dell' ufficio di competenza, il numero di posizione assicurativa;
  - per l' INPS: la matricola aziendale, la sede territoriale dell' ufficio di competenza;  
se impresa individuale, il numero di posizione contributiva del titolare;  
se impresa artigiana, il numero di posizione assicurativa dei soci;
  - per la Cassa Edile (CAPE): il codice impresa, il codice e la sede della Cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell' articolo 31, commi 4 e 5, della precitata legge n° 98/2013, dopo la stipula del contratto il DURC dell' Appaltatore è richiesto ogni **120** (diconsi **centoventi**) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC dell' Appaltatore ha validità di **120** (diconsi **centoventi**) **giorni solari consecutivi** e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.
4. Ai sensi dell' articolo 4 del Regolamento e dell' articolo 31, comma 3, della legge n° 98/2013, in caso di ottenimento del DURC dell' Appaltatore che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell' esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
  - a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell' ammontare delle somme che hanno determinato l' irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC dell' Appaltatore;
  - b) trattiene un importo corrispondente all' inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente CSA;
  - c) corrisponde direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC dell' Appaltatore, in luogo di questi e dei suoi subappaltatori;
  - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente CSA, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all' articolo 54, comma 1 lettera o), nel caso in cui il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a **15** (diconsi **quindici**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data della comunicazione ai fini della presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell' autorizzazione al subappalto.

#### **Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d' ufficio dei lavori**

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata ovvero mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di **15** (diconsi **quindici**) **giorni lavorativi**, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all' articolo 21, anche nei seguenti casi:
  - a) l' Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del Codice Antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall' articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-

ter, 319-*quater* e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell' articolo 135 del Codice;

- b) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell' esecuzione dei lavori;
  - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell' Appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell' opera;
  - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal DL, dal RUP o dal CSE;
  - l) azioni od omissioni finalizzate ad impedire l' accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dell' A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all' articolo 51 del TUSL;
  - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell' articolo 64, comma 5, del presente CSA;
  - n) applicazione di una delle misure di sospensione dell' attività irrogate ai sensi dell' articolo 14, comma 1, del TUSL ovvero l' azzeramento del punteggio per le ripetute violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell' articolo 27, comma 1-*bis*, del citato TUSL;
  - o) ottenimento del DURC negativo per **2** (diconsi **due**) volte consecutive, alle condizioni di cui all' articolo 6, comma 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a **15** (diconsi **quindici**) **giorni lavorativi** per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o di inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell' articolo 135, comma 1, del Codice.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto pure nei seguenti casi:
- a) perdita da parte dell' Appaltatore dei requisiti per l' esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell' articolo 135, comma 1, del Codice;
  - b) nullità assoluta, ai sensi dell' articolo 3, comma 8 primo periodo, della legge n° 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - c) decadenza dell' attestazione SOA dell' Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal Casellario informatico.
3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell' opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall' articolo 132, comma 6, del Codice, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedono **1/5** (dicesi **unquinto**) dell' importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all' accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del **10%** (dicesi **dieci per cento**) dei lavori non eseguiti, fino ai **4/5** (diconsi **quattro quinti**) dell' importo del contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all' Appaltatore nella forma dell' Ordine di Servizio o della

raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l' accertamento dello stato di consistenza dei lavori eseguiti a quella data.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa' luogo, in contraddittorio fra il DL e l' Appaltatore o di un suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni estranei all' Ufficio di Direzione Lavori, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all' inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d' opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d' ufficio, all' accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d' opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l' eventuale riutilizzo ed alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d' ufficio, come pure in caso di fallimento dell' Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore fallimentare sono definiti, con salvezza di ogni diritto e di ogni ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
  - a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell' articolo 140 del Codice ovvero, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d' asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell' ordinamento vigente, l' importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d' ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l' ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d' asta nell' appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d' opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate od accettate dalle Parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l' ammontare lordo dei lavori eseguiti dall' Appaltatore inadempiente medesimo;
  - b) ponendo a carico dell' Appaltatore inadempiente:
    - 1) l' eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l' importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l' importo netto degli stessi risultante dall' aggiudicazione effettuata in origine all' Appaltatore inadempiente;
    - 2) l' eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d' asta opportunamente maggiorato;
    - 3) l' eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, del nuovo versamento del contributo obbligatorio in favore dell' ANAC, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Nel caso in cui l' Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo oppure un consorzio ordinario od un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del Codice Antimafia, ricorre per un' impresa mandante o comunque diversa dall' impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all' articolo 67 del Codice Antimafia non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data della comunicazione delle informazioni rilasciate dal Prefetto territorialmente competente.

## **CAPO 11. - DISPOSIZIONI PER L' ULTIMAZIONE**

### **Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Pur essendo la realizzazione delle opere prevista per "fasi", solo al termine di **tutti** i lavori ed in seguito a richiesta scritta dell' Appaltatore il DL redige, entro **10** (diconsi **dieci**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data della richiesta, il certificato di ultimazione; entro **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all' accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Fino alla conclusione dell' accertamento sommario rimane in carico all' Appaltatore la **gratuita manutenzione** della zona interessata dai lavori.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l' Appaltatore è tenuto a eliminare a propria cura ed a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all' importo della parte di lavori che direttamente e/o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e -comunque- all' importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Come indicato agli artt. 13 e 14 del presente CSA, è prevista la consegna in tempi successivi delle "zone" interessate alle "fasi" di lavoro in analogia a quanto disposto dall' art. 230 del Regolamento; ne discende che nelle "zone" a mano a mano riconsegnate, a far tempo dalla data della riconsegna la custodia passerà all' Istituto, restando a carico dell' Appaltatore il solo onere della **manutenzione gratuita non dipendente** dall' uso da parte dell' Istituto medesimo (ai sensi dell' art. 32, comma 4 lettera n), del Regolamento); tale periodo cessa con l' approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo articolo 56.
4. Non può ritenersi positivamente verificata l' ultimazione dei lavori se l' Appaltatore non ha consegnato al DL le certificazioni ed i collaudi tecnici di cui all' articolo 22, comma 6, dovuti da egli stesso o dai suoi fornitori od installatori; in tal caso, il DL non può redigere il certificato di ultimazione e, ove questo sia stato redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all' articolo 56 né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all' articolo 28.

### **Art. 56. Termini per il collaudo**

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine di **6** (diconsi **sei**) **mesi** decorrenti dall' ultimazione dei lavori ed ha carattere **provvisorio**; esso assume carattere **definitivo** trascorsi **2** (diconsi **due**) **anni** dalla data della sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende **tacitamente approvato** anche se l' atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi **2** (diconsi **due**) **mesi**.
2. Durante l' esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale in corso d' opera ovvero ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento.

### **Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna le 3 "zone" a mano a mano ultimate secondo il programma lavori, con l' apposito verbale di constatazione di cui all' art. 14, comma 4.
2. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 237-bis del Codice, l' Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, ovvero altro specifico documento redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla

stessa per mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell' Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l' ultimazione dei lavori, l' Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 55, comma 3.

## **CAPO 12. - NORME FINALI**

### **Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell' Appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al CGA, al Regolamento ed al presente CSA, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell' Appaltatore gli ulteriori oneri ed obblighi che seguono.
  - a) la fedele esecuzione del progetto esecutivo e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d' arte, richiedendo al DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l' Appaltatore non deve dare corso all' esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell' articolo 1659 del codice civile;
  - b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, così come prescritto nel PSC, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso; a tal proposito, l' Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese ad attrezzare -all' interno dell' area di cantiere- un ambiente di lavoro idoneo ed adeguato rispetto alle norme di igiene sul lavoro da porre a disposizione dell' Ufficio di Direzione Lavori, attrezzando il medesimo con la fornitura di energia elettrica, il riscaldamento invernale e con una postazione di lavoro completa di scrivania, poltroncina e dotazione informatica costituita da una unità centrale completa di monitor, tastiera, sistema operativo e da una stampante collegata, precisando altresì che tale attrezzatura rimarrà in proprietà dell' Appaltatore al termine dei lavori;
  - c) l' assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all' esecuzione delle prestazioni dell' Appaltatore a termini di contratto;
  - d) l' esecuzione, presso laboratori di Istituti universitari o di Pubbliche Amministrazioni o di Istituti specificatamente abilitati, di tutte le prove che verranno ordinate dal DL o dal Collaudatore, sui materiali ed i manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, nonché delle prove sugli impianti anche prima dell' esecuzione dei collaudi;
  - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal presente CSA;
  - f) il mantenimento, fino all' emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità dell' attività in corso di svolgimento nell' edificio;
  - g) il ricevimento, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del DL, comunque all' interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto ed approvvigionati ovvero eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all' Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall' Appaltatore siano apportati ai materiali ed ai manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
  - h) la concessione, su richiesta del DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell' uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all' esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l' Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l' impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e nel rispetto delle misure di sicurezza;
  - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
  - j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del

cantiere e per l' esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi; l' Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l' uso dei predetti servizi anche alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- k) l' esecuzione di un' opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente CSA o sia richiesto dal DL, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l' esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
  - l) la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro prescritto dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l' illuminazione notturna del cantiere;
  - m) gli oneri derivanti e connessi con la necessità di eseguire i lavori in parti dell' edificio contemporaneamente allo svolgersi, in altra parte, di attività d' ufficio ed oneri connessi con l' interdizione all' uso delle scale e degli ascensori per le esigenze dei lavori (quando, a giudizio del DL, è possibile l' installazione di autonome apparecchiature di sollevamento);
  - n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna;
  - o) la consegna, prima della smobilizzo del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente CSA o precisato da parte del DL con Ordine di Servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
  - p) l' idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere già eseguite, restando a carico dell' Appaltatore l' obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
  - q) l' adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l' incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell' Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
  - r) la pulizia, prima dell' uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei propri subappaltatori;
  - s) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell' appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
  - t) ottemperare alle prescrizioni previste dal d.P.C.M. del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
  - u) il completo sgombero del cantiere entro **15** (diconsi **quindici**) **giorni lavorativi** decorrenti dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
  - v) l' installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l' abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
  - w) l' espletamento delle pratiche ed il pagamento del dovuto per autorizzazioni relative allo smantellamento, al trasporto ed al deposito a rifiuto di materiali di risulta normali ovvero assoggettati a particolari procedure;
  - x) l' espletamento di pratiche ed il pagamento del dovuto per autorizzazioni e/o certificazioni necessarie al funzionamento degli impianti compresi nell' appalto.
2. Ai sensi dell' articolo 4 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii., la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l' attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell' usufruttuario o del

soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L' Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete ed altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente od indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di rispettiva competenza, in relazione all' esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti al lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore ad opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall' Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati di **1/2** (dicesi **unmezzo**) della percentuale di incidenza delle spese generali e dell' intera percentuale di incidenza dell' utile, come dichiarate dall' Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come previste nelle analisi dei prezzi integranti il progetto definitivo posto a base di gara ovvero, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall' articolo 32, comma 2 lettere b) e c), del Regolamento.
5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4 sono di importo superiore a **1/5** (dicesi **unquinto**) dell' importo contrattuale, trova applicazione l' articolo 161, comma 13, del Regolamento. Per ogni altra condizione trova applicazione l' articolo 166 del Regolamento.
6. L' Appaltatore è altresì obbligato:
  - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;
  - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal DL, subito dopo la firma di questi;
  - c) a consegnare al DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente CSA ed ordinate dal DL che -per la loro natura- si giustificano mediante regolare fattura fiscale;
  - d) a consegnare al DL le note relative alle giornate -totali o parziali- di impiego di operai, di noli e di mezzi d' opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal DL;
  - e) alla tenuta del **Giornale dei Lavori** a pagine previamente numerate nel quale sono registrati, a cura dell' Appaltatore:
    - tutto ciò che interessa l' andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, stato dei lavori eventualmente affidati all' Appaltatore e ad altre ditte,
    - le disposizioni e le osservazioni del DL,
    - le annotazioni e le controdeduzioni dell' Appaltatore,
    - le sospensioni, le riprese e le proroghe dei lavori.
7. L' Appaltatore deve produrre al DL un' adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure su richiesta dello stesso DL. La documentazione fotografica, a colori ed in formati agevolmente riproducibili, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l' ora nelle quali sono state effettuate le relative riprese.
8. Ai sensi del Codice Antimafia, per l' Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all' assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato Codice Antimafia, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al successivo comma 9. In caso di Raggruppamento Temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da **tutti** gli Operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalla/e consorziata/e indicata/e per l' esecuzione.
9. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita l' "informazione antimafia" presso la competente Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo nella sezione pertinente, anche tramite l' accertamento dell' idonea iscrizione nella "white list" da essa tenuta, attesa la circostanza che nel presente appalto sono presenti anche attività riconducibili a quelle contemplate nell' articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n° 190 e ss.mm.ii..

- 10.L' Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall' articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n° 165 del 2001 e dall' articolo 21 del decreto legislativo n° 39 del 2013.
- 11.L' Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare ed a far rispettare il Codice di Comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n° 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell' articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R..

### **Art. 59. Conformità agli standards sociali**

1. I materiali, le pose ed i lavori oggetto dell' appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli *standards* sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed -in ogni caso- in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall' Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L' Appaltatore deve obbligatoriamente sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «*Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi*», il cui schema è riportato nell' Allegato "B" al Titolo I^ della Parte I° del presente CSA, redatto in conformità all' Allegato "I^" al decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (dMATTM) in data 6 giugno 2012 (in G.U. n° 159 del 10 luglio 2012).
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti *standards*, l' Appaltatore è tenuto a:
  - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli *standards* sopra citati nelle condizioni d' esecuzione dell' appalto anche nei loro confronti;
  - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli *standards* ed i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
  - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli *standards*, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
  - d) intraprendere, ovvero a far intraprendere dai propri fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli *standards* sociali minimi lungo la catena di fornitura;
  - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, ed a documentare l' esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2, la Stazione appaltante può chiedere all' Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all' Allegato III^ al dMATTM del 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli *standards* sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l' applicazione della penale nella misura di cui all' articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
5. La «*Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi*» deve essere sottoscritta:
  - a) in caso di Operatore economico monosoggettivo, dal legale rappresentante del concorrente;
  - b) in caso di Raggruppamento Temporaneo di qualunque tipo ovvero di consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti concorrenti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
  - c) in caso di aggregazioni di imprese di rete:
    - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell' art. 3, comma 4-*quater*, del d.L. 10 febbraio 2009, n° 5, convertito - con modificazioni- dalla legge 9 aprile 2009, n° 33, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall' Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell' art. 3, comma 4-*quater*, del sopra citato d.L. n° 5/2009, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall' impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l' organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell' impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

#### **Art. 60. Proprietà dei materiali di demolizione**

1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 36 del CGA:
  - a) i materiali provenienti da demolizioni, da riutilizzare nell' ambito dell' appalto, devono essere trasportati, accatastati e quindi ritrasportati a cura e spese dell' Appaltatore;
  - b) salvo se ed ove diversamente indicato, sono compresi nel prezzo tutti gli allontanamenti, inclusi eventuali maggiori oneri per trasporti e conferimenti di materiali speciali, intendendosi che del valore di detti materiali si è tenuto conto in sede di determinazione del prezzo contrattuale.

#### **Art. 61. Custodia del cantiere**

1. È a carico ed a cura dell' Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti ed insistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell' opera da parte della Stazione appaltante.

#### **Art. 62. Cartello di cantiere**

1. L' Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito **n° 1** esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 cm di altezza, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell' 1 giugno 1990, n° 1729/UL, nonché -se del caso- le indicazioni di cui all' articolo 12 del d.MiSE 22 gennaio 2008, n° 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all' eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all' allegato «**B**» al presente CSA.

#### **Art. 63. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto**

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell' aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l' articolo 121 dell' Allegato 1 al CPA, come richiamato dall' articolo 245-*bis*, comma 1, del Codice.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell' aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l' articolo 122 dell' Allegato 1 al CPA, come richiamato dall' articolo 245-*ter*, comma 1, del Codice.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell' Allegato 1 al CPA, come richiamati dagli articoli 245-*quater* e 245-*quinquies*, del Codice.

#### **Art. 64. Tracciabilità dei pagamenti**

1. Ai sensi dell' articolo 3, commi 1 e 8, della precitata legge n° 136/2010, l' Appaltatore nonché i suoi subappaltatori devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro **7** (diconsi **sette**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data della stipula del contratto oppure entro **7**

(diconsi **sette**) **giorni lavorativi** dalla loro accensione se successiva alla predetta stipula, comunicando altresì negli stessi termini temporali le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modifiche delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a **1.500,00 €** (diconsi **millecinquecentoeuro**), possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n° 136/2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n° 136/2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2 lettera b), del presente CSA.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono **nulli** senza necessità di declaratoria.

#### **Art. 65. Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente od indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;

- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- e) ai sensi dell' articolo 34, comma 35, della precitata legge n° 221/2012, l' aggiudicatario, entro il termine di **60** (diconsi **sessanta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data dell'aggiudicazione efficace, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese sostenute per le pubblicazioni di cui all' articolo 122, comma 5 secondo periodo, del Codice.
2. Sono altresì a carico dell' Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla data della consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
  3. Se -per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali- sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell' Appaltatore e trova applicazione l' articolo 8 del CGA.
  4. A carico dell' Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell' appalto.
  5. Il presente contratto è soggetto all' Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l' I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente CSA si intendono I.V.A. esclusa, se non diversamente ed espressamente disposto.

### **Art. 66. Campioni**

1. Tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente CSA e negli elaborati grafici: prima dell' ordinazione e -comunque- non meno di **20** (diconsi **venti**) giorni lavorativi prima dell' inizio delle lavorazioni interessate, l' Appaltatore deve sottoporre al DL, per l' accettazione, le campionature e/o le schede tecniche dei materiali da porre in opera.
2. La Direzione dei Lavori, con apposito verbale, elencherà i campioni e/o le schede esaminate, li approverà o, nel caso di rifiuto, indicherà il termine entro il quale l' Appaltatore è tenuto a presentare nuovi campioni.
3. Avvenuta la definitiva approvazione del DL, i campioni, marcati indelebilmente e controfirmati dall' Appaltatore e dal DL medesimo, rimarranno a disposizione sino al completamento delle operazioni di collaudo; il loro successivo ritiro è a cura e spese dell' Appaltatore.

## ALLEGATI al Titolo I<sup>^</sup> della Parte prima

Allegato «A»	<b>ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO DEFINITIVO (articolo 7, comma 1 lettera c), del CSA)</b>
--------------	---

<i>Tavola</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Identificativo elaborato</i>
<b>A)</b>	Il "Capitolato speciale d' appalto", costituito dalle seguenti parti:	
A1)	<b>C.S.A. - Parte 1<sup>^</sup> - Norme generali</b>	CSA - Parte 2 <sup>^</sup> - Premessa.pdf
A2)	<b>C.S.A. Parte 2<sup>^</sup> - Descrizione delle lavorazioni e delle prescrizioni tecniche</b>	CSA - Parte 2 <sup>^</sup> - Descrizione delle lavorazioni e delle prescrizioni tecniche.pdf
<b>B)</b>	<b>Il progetto definitivo, articolato nei seguenti elaborati:</b>	
PD 0	Relazione generale	PD0 - Relazione generale.pdf
PD 1	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	PD1 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.pdf
PD 2	Tabelle delle categorie omogenee	PD2 - Tabelle categorie omogenee.pdf
PD 3	Computo metrico estimativo	PD3 - Computo metrico estimativo.pdf
PD 4	Elenco dei prezzi unitari	PD4 - Elenco prezzi unitari
PD 5	Quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza	PD5 - Quadro economico.pdf
PD 6	Elaborati grafici consistenti in:	
PD 6 - 1	Tavola d'insieme riepilogativa dei principali dati metrici	PD6 - Elaborati grafici tavola riepilogativa foglio A0.pdf
PD 6 - 2.1	Padiglione 4 - Stato ante pianta piano terra	Pad4/TAV CO 04 ter.pdf
PD 6 - 2.2	Padiglione 4 - Stato ante prospetto	Pad4/TAV CO 07 ter.pdf
PD 6 - 2.3	Padiglione 4 - Stato ante sezione	Pad4/TAV CO 11 ter.pdf
PD 6 - 3.1	Padiglione 5 - Stato ante pianta piano terra	Pad5/TAV CO 04 ter.pdf
PD 6 - 3.2	Padiglione 5 - Stato ante prospetto	Pad5/TAV CO 07 ter.pdf
PD 6 - 3.3	Padiglione 5 - Stato ante sezione	Pad5/TAV CO 11 ter.pdf
PD 6 - 4.1	Padiglione 6 - Stato ante pianta piano terra	Pad6/TAV CO 04 ter.pdf
PD 6 - 4.2	Padiglione 6 - Stato ante prospetto	Pad6/TAV CO 07 ter.pdf
PD 6 - 4.3	Padiglione 6 - Stato ante sezione	Pad6/TAV CO 11 ter.pdf
PD 6 - 5.1	Padiglione 16 - Stato ante pianta piano terra	Pad16/TAV CO 04 ter.pdf
PD 6 - 5.2	Padiglione 16 - Stato ante prospetto	Pad16/TAV CO 07 ter.pdf
PD 6 - 5.3	Padiglione 16 - Stato ante sezione	Pad16/TAV CO 11 ter.pdf
PD 6 - 6.1	Padiglione 17 - Stato ante pianta piano terra	Pad17/TAV CO 04 ter.pdf
PD 6 - 6.2	Padiglione 17 - Stato ante prospetto	Pad17/TAV CO 07 ter.pdf

PD 6 - 6.3	Padiglione 17 - Stato ante sezione	Pad17/TAV CO 11 ter.pdf
PD 6 - 7.1	Padiglione 18 - Stato ante pianta piano terra	Pad18/TAV CO 04 ter.pdf
PD 6 - 7.2	Padiglione 18 - Stato ante prospetto	Pad18/TAV CO 07 ter.pdf
PD 6 - 7.3	Padiglione 18 - Stato ante sezione	Pad18/TAV CO 11 ter.pdf
PD 6 - 8.1	Padiglione 19 - Stato ante pianta piano terra	Pad19/TAV CO 04 ter.pdf
PD 6 - 8.2	Padiglione 19 - Stato ante prospetto	Pad19/TAV CO 07 ter.pdf
PD 6 - 8.3	Padiglione 19 - Stato ante sezione	Pad19/TAV CO 11 ter.pdf
PD 6 - 9.1	Padiglione 21 - Stato ante pianta piano terra	Pad21/TAV CO 04 ter.pdf
PD 6 - 9.2	Padiglione 21 - Stato ante prospetto	Pad21/TAV CO 07 ter.pdf
PD 6 - 9.3	Padiglione 21 - Stato ante sezione	Pad21/TAV CO 11 ter.pdf
PD 6 - 10.1	Padiglione 22 - Stato ante pianta piano terra	Pad22/TAV CO 04 ter.pdf
PD 6 - 10.2	Padiglione 22 - Stato ante prospetto	Pad22/TAV CO 07 ter.pdf
PD 6 - 10.3	Padiglione 22 - Stato ante sezione	Pad22/TAV CO 11 ter.pdf
<b>C)</b>	<b>Piano di Sicurezza e Coordinamento</b>	Piano di sicurezza e coordinamento.pdf
<b>D)</b>	<b>Fascicolo dell' Opera</b>	Fascicolo dell' opera

Allegato «B»	<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI</b> <b>(Allegato “I” al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012)</b> <b>(articolo 59, comma 1, del CSA)</b>
--------------	--

**Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi**

Il sottoscritto: .....

in qualità di rappresentante legale dell’ impresa: .....

**dichiara:**

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’ OIL-Organizzazione Internazionale del Lavoro (denominata anche ILO-International Labour Organization), ossia, le Convenzioni n° 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n° 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n° 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n° 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n° 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n° 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n° 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all’ orario di lavoro ed alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

**Convenzioni fondamentali dell’ ILO:**

**Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull’ età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)**

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l’ esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L’ età minima di assunzione all’ impiego od al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell’ obbligo.

**Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull’ abolizione del lavoro forzato n° 105)**

- È proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

**Discriminazione (Convenzione ILO sull' uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)**

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell' opinione politica, dell' origine sociale, dell' età, della disabilità, dello stato di salute, dell' orientamento sessuale e dell' appartenenza sindacale.

**Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)**

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma, .....

Data: .....

Timbro dell' Appaltatore

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Direzione Generale  
 Coordinamento Generale Tecnico Edilizio  
 Viale Aldo Ballarin, n° 42 - 00142 Roma

**LAVORI DI**

**Bonifica ambientale delle coperture in cemento amianto dei capannoni e sostituzione con pannelli sandwich**

Progetto approvato con Determinazione del Direttore centrale risorse strumentali n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_

**Progetto definitivo**

Dott.Ing. Pier Luigi PEZZI - CGTE - Roma

**Progetto esecutivo:****Direzione Lavori:**

Dott.Ing. Demetrio PASSANITI - CTR Lombardia - Milano

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione: Dott.Ing. Pier Luigi PEZZI - CGTE - Roma

Coordinatore per l'esecuzione: Dott.Ing. Demetrio PASSANITI - CTR Lombardia - Milano

Durata stimata in uomini x giorni: **12.000** Notifica preliminare in data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.Ing. Nicola BORRACCIA - CGTE - Roma

**IMPORTO DEL PROGETTO: 9.177.674,19 € di cui:**

**Oneri di progettazione esecutiva: 118.421,92 €**

**Importo dei lavori: 9.059.252,27 € di cui:**

**Costi per la Sicurezza (CS): 413.502,53 € (costi da PSC, non ribassabili)**

**Oneri di Sicurezza aziendali (OS): 18.561,02 € (ribassabili)**

**IMPORTO DEL CONTRATTO: \_\_\_\_\_ €**

*Gara esepita in data \_\_\_\_\_, con offerta di ribasso del \_\_\_\_ %*

Impresa esecutrice: \_\_\_\_\_

con sede \_\_\_\_\_

Qualificata per i lavori delle categorie: \_\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_

Direttore Tecnico del cantiere: \_\_\_\_\_

Subappaltatori:	per i lavori di		Importo lavori subappaltati euro
	categoria	descrizione	

Intervento integralmente finanziato con fondi propri del bilancio INPS

inizio dei lavori \_\_\_\_\_ con fine lavori prevista per il \_\_\_\_\_

prorogato il \_\_\_\_\_ con fine lavori prevista per il \_\_\_\_\_

Ulteriori informazioni sull' opera possono essere assunte presso il CGTE

telefono: 06/5905.1 - fax: 06/9506.7038

Profilo di committente: <http://www.inps.it>

PEC: [cordinamentogenerale.tecnicoedilizio@postacert.inps.gov.it](mailto:cordinamentogenerale.tecnicoedilizio@postacert.inps.gov.it)

		<i>euro</i>
<b>1</b>	Importo per l' esecuzione delle lavorazioni (compresi oneri di sicurezza aziendali, a base d' asta)	8.645.749,74 €
<b>2</b>	Costi per l' attuazione dei piani di sicurezza da PSC (CS)	413.502,53 €
<b>3</b>	Oneri per la progettazione esecutiva	118.421,92 €
<b>TOT</b>	Importo della procedura d' affidamento ( <b>1 + 2 + 3</b> )	9.177.674,19 €
<b>R.a</b>	Ribasso offerto in percentuale	%
<b>R.b</b>	Offerta risultante in cifra assoluta	€
<b>C</b>	<b>Importo del contratto (TOT - R.b)</b>	
<b>4.a</b>	Cauzione provvisoria (calcolata su <b>1</b> ) (articolo 34)	2 %
		Obbligatorio il SQ€
<b>4.b</b>	Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di <b>4.a</b> )	91.776,74 €
<b>5.a</b>	Garanzia fideiussoria base	10 %
<b>5.b</b>	Maggiorazione cauzione (per ribassi superiori al 10%)	%
<b>5.c</b>	Garanzia fideiussoria finale ( <b>5.a + 5.b</b> ) (articolo 35)	
<b>5.d</b>	Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di <b>5.c</b> )	
<b>6.a</b>	Importo assicurazione C.A.R. (articolo 37, comma 3, lettera a))	
<b>6.b</b>	di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1))	importo contratto
<b>6.c</b>	per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2))	1.500.000,00 €
<b>6.d</b>	Importo assicurazione R.C.T. (articolo 37, comma 4)	3.000.000,00 €
<b>7</b>	Importo assicurazione responsabilità civile professionale progettista (art. 74)	2.000.000,00 €
<b>8.a</b>	Importo limite indennizzo polizza decennale	non applicabile
<b>8.b</b>	Massimale polizza indennitaria decennale	non applicabile
<b>8.c</b>	di cui: per le opere	non applicabile
<b>8.d</b>	per demolizioni e sgomberi	non applicabile
<b>8.e</b>	Importo polizza indennitaria decennale	non applicabile
<b>9</b>	Importo minimo netto stato d' avanzamento (articolo 27, comma 1)	13% di C)
<b>10</b>	Importo minimo rinviato al conto finale (articolo 27, comma 6)	5% di C)
<b>11</b>	Tempo utile per l' esecuzione dei lavori (articolo 14)	giorni lavorativi 570
<b>12.a</b>	Penale per ogni giorno lavorativo di ritardo (articolo 18)	‰ 1‰ di C)
<b>12.b</b>	Premio di accelerazione per ogni giorno lavorativo di anticipo	‰ 0,1 ‰ di C)
.....	.....	

## **TITOLO II^ - Normativa specifica sulla progettazione esecutiva**

### Art. 67. Progettazione definitiva

1. La progettazione definitiva posta a base di gara, redatta a cura della Stazione appaltante, verificata, validata ed approvata dalla stessa Stazione appaltante, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all' articolo 68, nonché per l' esecuzione successiva dei lavori di cui al precedente Titolo I^ di questo CSA.
2. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 44, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all' articolo 100 del TUSL è posto a corredo del progetto definitivo redatto dalla Stazione appaltante.
3. La progettazione definitiva di cui al comma 1, deve intendersi integrata a tutti gli effetti e senza ulteriori formalità con le prescrizioni e le indicazioni inderogabili imposte dai diversi Organi amministrativi e tecnici competenti prima dell'indizione della gara, che ne costituiscono parte sostanziale, in particolare:
  - a) dal Rapporto Conclusivo di Verifica di cui all' articolo 54, comma 7, del Regolamento;
  - b) dall' Atto Finale di Validazione di cui all'articolo 55, comma 1, del Regolamento;
  - c) dalle ulteriori prescrizioni contenute nei provvedimenti eventualmente emessi dalle Autorità competenti dopo l' indizione della gara di appalto e fino alla data di consegna dei lavori di cui all' art. 13.
4. Le integrazioni al progetto definitivo di cui al comma 3 vanno recepite nella progettazione esecutiva ed hanno carattere di prevalenza, senza ulteriori compensi, indennizzi o corrispettivi a qualsiasi titolo, essendo tali prestazioni compensate all' interno degli importi delle prestazioni previste a base di gara.
5. L' importo indicato al rigo 3 della tabella riportata all' art. 2, comma 1, è da intendersi **omnicomprensivo** di tutti gli oneri connessi alla redazione del progetto esecutivo da parte dell' Operatore affidatario, con espressa esclusione della sola imposta I.V.A..

### Art. 68. Progettazione esecutiva - Modalità e termini - Requisiti di qualificazione

1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 169 del Regolamento, dopo la stipula del contratto il RUP ordina all' Appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva ed alle attività di cui al precedente art. 11, comma 9, inerenti alla predisposizione delle pratiche alla ASL ed all' inoltro alle Autorità competenti di tutta la documentazione necessaria per l' esecuzione dei lavori nonché al disbrigo delle relative pratiche fino all' ottenimento dei necessari pareri/autorizzazioni favorevoli relativamente sia alla bonifica delle coperture in cemento amianto sia all' impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Se l' ordine di cui al capoverso che precede non è emesso ovvero non perviene all' Appaltatore entro **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di stipula del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l' ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine sopra indicato.
2. In applicazione analogica degli articoli 153, commi 1 secondo periodo e 4, del Regolamento e dell'articolo 11, commi 9 quarto periodo e 12, del Codice, il RUP può emettere il predetto ordine anche prima della stipula del contratto: in tal caso, nell' ordine sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l' immediato avvio della progettazione. L' avvio della progettazione in via d' urgenza prima della stipula del contratto non è ammesso nel periodo dilatorio di cui all' articolo 11, comma 10, del Codice, salvo nel caso in cui il mancato avvio della progettazione esecutiva determini un grave danno all' interesse pubblico che l' opera appaltata è destinata a soddisfare.
3. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il **termine perentorio** di **90** (diconsi **novanta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data del provvedimento di cui al primo capoverso del comma 1 ovvero dal termine di cui al secondo capoverso dello stesso comma. La documentazione necessaria per l' esecuzione dei lavori nonché per il disbrigo delle relative pratiche fino all' ottenimento dei necessari pareri/autorizzazioni

favorevoli (ASL, Amministrazione comunale, etc.) deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il **termine perentorio di 15** (diconsi **quindici**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 1. Entro il termine di **5** (diconsi **cinque**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di consegna degli elaborati di cui al capoverso precedente, la Stazione appaltante potrà approvare la documentazione da produrre alle Autorità preposte (ASL, Amministrazione comunale, etc.) ovvero formulare le proprie motivate osservazioni per poi restituirla all' Appaltatore che, nei successivi **5** (diconsi **cinque**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di riconsegna degli elaborati, ne curerà l' inoltra presso le Autorità vigilanti. Durante la progettazione esecutiva il/i progettista/i incaricato/i dall' Appaltatore deve/devono coordinarsi con il soggetto o con l' Organo di verifica di cui all' articolo 112 del Codice, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il/i progettista/i deve/devono, altresì, e se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara, nel rispetto dei termini temporali sopraindicati. Ai sensi dell' articolo 24, comma 3 secondo periodo, del Regolamento, la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.

4. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità ed alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo di cui all' articolo 67, posto a base di gara. In ogni caso:
  - a) eventuali variazioni quantitative o qualitative diverse da quelle di cui al successivo comma 5, lettere a) e b), non hanno alcuna influenza né sull' importo dei lavori che resta **fisso ed invariabile** nella misura contrattuale né sulla qualità dell' esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni altro aspetto tecnico, che resta **fissa ed invariabile** rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo posto a base di gara;
  - b) per quanto non diversamente disposto al successivo comma 5, trova applicazione l' articolo 169, commi 3 e 4, del Regolamento.
5. Sono ammesse variazioni in sede di progettazione esecutiva esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) al verificarsi di una delle ipotesi eccezionali di cui all' articolo 132, comma 1 lettere a), b), c) o d), del Codice;
  - b) all' accertamento di errori od omissioni nel progetto definitivo posto a base di gara;
  - c) a motivati miglioramenti, contenuti entro un importo non superiore al **10%** (dicesi **dieci per cento**) delle categorie di lavoro dell' appalto, come individuate nella tabella di cui all' articolo 5, che non incidano su eventuali prescrizioni degli Enti competenti di cui all' articolo 13, comma 3, e che non comportino un aumento dell' importo del contratto stipulato;
  - d) a motivati miglioramenti e/o variazioni da apportare al PSC come proposti in sede di redazione del progetto esecutivo sentito il CSP ed in fase di realizzazione delle opere sentito il CSE, senza alcuna variazione dell' importo contrattuale.
6. Nei casi di cui al comma 5, lettere a) e b), la Stazione appaltante procede all' accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle varianti entro **45** (diconsi **quarantacinque**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data dell' accertamento della necessità della loro introduzione nella progettazione esecutiva. In sede di approvazione delle varianti può essere motivatamente riconosciuta una proroga al termine di cui al comma 3, adeguata alla complessità ed importanza della variante; in ogni caso, la proroga non può essere superiore ad **1/4** (dicesi **un quarto**) del predetto termine. Le varianti sono valutate in base ai prezzi di cui all' articolo 40, e sono approvate tempestivamente unitamente all' eventuale Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi. Il provvedimento di approvazione, da comunicare tempestivamente all' Appaltatore:
  - a) nei casi di cui al comma 5, lettere a) e b), è adottato dal competente organo della Stazione appaltante;
  - b) nei casi di cui al comma 5, lettera c), è adottato direttamente dal RUP.
7. Con il provvedimento di cui al comma 1 ovvero con altri Ordini di Servizio tempestivamente trasmessi all' Appaltatore in tempo utile, il RUP -direttamente o tramite il DL- ordina all' Appaltatore medesimo di provvedere all' effettuazione dei seguenti studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo posto a base di gara, senza che ciò comporti titolo a pretendere compenso aggiuntivo alcuno a favore dell' Appaltatore:

- a) verifica di vulnerabilità sismica;
- b) verifica di idoneità statica delle strutture in elevazione e fondazione in relazione ai possibili mutati stati di sollecitazione derivanti dai nuovi componenti;
- c) verifica delle proprietà di resistenza al fuoco dei componenti edilizi di supporto alle nuove strutture di copertura.
8. Se il RUP, direttamente o tramite il DL, richiede ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui al comma 7, il relativo Ordine di Servizio ne indica i relativi corrispettivi, sulla base di quanto previsto dall' articolo 40, in applicazione degli articoli 163, commi 3-4 e 5, e 164, del Regolamento. Tali maggiori adempimenti devono essere assolti all' interno del termine di cui al comma 3, salvo che -con il provvedimento di cui al comma 1- il RUP conceda motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 3, nella misura strettamente necessaria all' esecuzione dei nuovi adempimenti.
9. I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti previsti per l' affidamento dei servizi di progettazione di cui all' articolo 263 del Regolamento, documentati -qualora siano in possesso della qualificazione per progettazione e per costruzione- sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base della attività di progettazione di progettisti indicati o associati.
10. Per l' importanza strategica e la rilevanza economica dell' intervento finalizzato alla realizzazione del futuro Polo Archivistico Nazionale dell' INPS, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell' articolo 263, comma 1, del Regolamento per la partecipazione alle gare, sono costituiti -qualsiasi sia l' articolazione della struttura operativa di progettazione (professionista singolo o raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, verticale o misto)- da:
- a) fatturato globale per servizi tecnici di cui all' articolo 252 del Regolamento relativo agli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando per un importo non inferiore ad **340.000,00 €** (diconsi **trecentoquarantamilaeuro/00**);
- b) avvenuto espletamento -nel decennio precedente la data di pubblicazione del presente bando- di servizi tecnici di cui all' articolo 252 del Regolamento, riguardanti lavori di importo globale pari ad almeno:
- 1) **10.000.000,00 €** (diconsi **diecimilionieuro/00**) per i lavori appartenenti alla categoria **OG1**;
  - 2) **3.500.000,00 €** (diconsi **tremilionicinquacentomilaeuro/00**) per i lavori appartenenti alla categoria **OG12**;
  - 3) **300.000,00 €** (diconsi **trecentomilaeuro/00**) per i lavori appartenenti alla categoria **OS30**;
- c) avvenuto svolgimento -nel decennio precedente la data di pubblicazione del presente bando- di due dei servizi tecnici di cui all' articolo 252 del Regolamento, riguardanti lavori di importo complessivo pari ad almeno:
- 1) **4.000.000,00 €** (diconsi **quattromilionieuro/00**) per i lavori appartenenti alla classe e categoria **OG1**;
  - 2) **1.350.000,00 €** (diconsi **unmilionetrecentocinquantamilaeuro/00**) per i lavori appartenenti alla classe e categoria **OG12**;
  - 3) **110.000,00 €** (diconsi **centodiecimilaeuro/00**) per i lavori appartenenti alla classe e categoria **OS30**;
- d) numero medio annuo del personale tecnico impiegato relativo agli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del Bando -compresi i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua- in misura di almeno **3** (dicesi **tre**) volte il numero necessario per l' attività di progettazione stimato pari a **2** (dicesi **due**); il numero medio annuo è dato dalla somma del personale impiegato da ciascun componente del raggruppamento concorrente distinto per classe e categoria dei lavori.
11. Gli importi indicati ai sopraindicati punti devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale (se dovuti).
12. Ai sensi dell' art. 263, comma 2 del Regolamento, i servizi di cui all' articolo 252 del succitato Regolamento valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione

dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall' Operatore economico che fornisce, su richiesta della Stazione appaltante, prova dell' avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

13. Si precisa che i servizi di progettazione di cui alla precedente lettera c) non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso raggruppamento indicato dal concorrente od associato al concorrente.
14. Si precisa, altresì, che qualora il concorrente sia in possesso dell' attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione ed intende procedere alla progettazione esecutiva dell' intervento tramite il proprio staff di progettazione non deve dimostrare il requisito di cui alla precedente lettera a) (fatturato globale per servizi tecnici di cui all' articolo 263, comma 1, lettera a) del Regolamento).

#### Art. 69. Ritardo nella progettazione esecutiva

1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 72, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall' articolo 68, comma 3 primo periodo, per ogni **giorno lavorativo** di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al successivo comma 2.
2. La penale è determinata nella misura giornaliera pari all' **1‰** (dicesi **unopermille**) dell' importo contrattuale inerente alla progettazione esecutiva, corrispondente a **118,43 €/die** (diconsì **centodiciottoeurovirgola43centesimi/giorno**).
3. Non concorrono alle penali e, pertanto, non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all' approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l' acquisizione di tutti i pareri, nulla osta od atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque Organo, Ente ovvero Autorità competente, nonché all' ottenimento della verifica positiva del progetto esecutivo ai sensi dell' articolo 112 del Codice, e la citata approvazione finale, sempre che i differimenti non siano imputabili all' Appaltatore ovvero ai progettisti dell' Appaltatore.
4. La penale è trattenuta sul pagamento di cui all' articolo 73.

#### Art. 70. Approvazione della progettazione esecutiva

1. Entro **45** (diconsì **quarantacinque**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data della presentazione della progettazione esecutiva da parte dell' Appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante ed -ottenutane la verifica favorevole ai sensi dell' articolo 112 del Codice e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54 del Regolamento- è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara, entro i successivi **15** (diconsì **quindici**) **giorni lavorativi**. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all' Appaltatore a cura del RUP, fermo restando che l' Appaltatore sarà comunque responsabile dei difetti o delle omissioni che nella fase di realizzazione dei lavori dovessero manifestarsi a causa di responsabilità riconducibili al progettista esecutivo.
2. Se nell' emissione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni od altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall' Appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostantive ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell' Appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell' Appaltatore medesimo ai sensi dell' articolo 136 del Codice. In tal caso nulla è dovuto all' Appaltatore per le spese a qualunque titolo da egli sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

- a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui all' articolo 67, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell' intervento, il suo costo od altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
  - b) in contrasto con le norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico-sanitaria, sismica, antincendio, superamento delle barriere architettoniche o rinvenienti da altre norme speciali;
  - c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali ed a quelle impiantistiche;
  - d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
  - e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice;
  - f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma differente od in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui all' articolo 67.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili al/i progettista/i che l' ha/hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell' articolo 112 del Codice e degli articoli da 52 a 59 nonché 169, comma 9, del Regolamento, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla osta, autorizzazioni od altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata ovvero -se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica- il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all' Appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto ed, in deroga a quanto previsto dall' articolo 134 del Codice, all' Appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
- a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell' articolo 139 del Regolamento;
  - b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
  - c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall' articolo 157, comma 1, del Regolamento.

#### Art. 71. Inderogabilità dei termini di progettazione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell' inizio dell' attività di progettazione esecutiva:
- a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti od altri adempimenti simili, già previsti nel presente CSA o che l' Appaltatore od il/i progettista/i dell' Appaltatore ritenga/no di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal RUP per i quali è concessa la proroga ai sensi dell' articolo 68, comma 9;
  - b) l' esecuzione di accertamenti integrativi che l' Appaltatore ritenga di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
  - c) le eventuali controversie tra l' Appaltatore ed il/i progettista/i che deve/devono redigere o redige/redigono la progettazione esecutiva.
2. Le cause di cui al comma 1 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all' articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all' articolo 16, ai fini della disapplicazione delle penali di cui all' articolo 18, né possono costituire ostacolo all' eventuale risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 72.

#### Art. 72 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L' eventuale ritardo dell' Appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell' articolo 68, comma 3, superiore a **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi**, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di

ulteriore motivazione, ai sensi dell' articolo 136 del Codice, per grave inadempimento dell' Appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida od altro adempimento.

2. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell' Appaltatore con contestuale assegnazione di un termine perentorio per la presentazione della progettazione ed in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all' articolo 69, comma 2, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall' Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori ed il termine assegnato dalla DL per presentare la progettazione con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall' Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della progettazione esecutiva e dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell' Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

#### Art. 73. Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva

1. Ai sensi dell'articolo 169, comma 8, del Regolamento, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale inerente alla progettazione esecutiva con le seguenti modalità:
  - a) un primo acconto, pari al **10%** (dicesi **diecipercento**) dell' importo contrattualmente stabilito per tale attività entro **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di consegna degli elaborati progettuali esecutivi di cui all' articolo 68, comma 3;
  - b) un secondo acconto, pari al pari al **40%** (dicesi **quarantapercento**) entro i successivi **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di **positiva verifica** del progetto esecutivo da parte del soggetto ovvero dell' Organo a ciò preposto;
  - c) con successive **7** (diconsi **sette**) rate di acconto di importo unitario pari al **6%** (dicesi **seipercento**), liquidate ogni qualvolta venga maturata una delle rate di acconto relativa ai lavori eseguiti, queste ultime contabilizzate nei termini di cui al precedente art. 27;
  - d) il saldo, entro i successivi **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori con il quale il DL procede all' accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite ai sensi dell' art. 55, comma 1.

Per quanto concerne il pagamento degli oneri correlati alla predisposizione della documentazione necessaria per l' esecuzione dei lavori nonché al disbrigo delle relative pratiche fino all' ottenimento dei necessari pareri/autorizzazioni favorevoli (ASL, Amministrazione comunale, etc.), il relativo corrispettivo, essendo parte integrante dell' importo a corpo dei lavori, sarà riconosciuto progressivamente nelle rate di acconto di cui all' art. 27.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell' Appaltatore ed all' efficacia della polizza assicurativa di cui all' articolo 74, ai sensi dell' articolo 111, comma 1 quarto periodo, del Codice. Gli stessi pagamenti, anche dopo la loro erogazione, restano comunque subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali con la relativa ripetizione. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
3. Se la progettazione esecutiva è eseguita dallo staff tecnico dell' Appaltatore, di cui all' articolo 79, comma 7, del Regolamento, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato direttamente a favore dell' Appaltatore.
4. Il pagamento è effettuato previa acquisizione del DURC del progettista ai sensi dell' articolo 53. Il DURC non è richiesto se il/i progettista/i non ha/hanno dipendenti o collaboratori soggetti alla contribuzione all' INPS (comprese le gestioni separate) né all' INAIL e, comunque, non sia tenuto all' iscrizione né all' INPS (comprese le gestioni separate) né all' INAIL, in quanto titolare/i di iscrizione diretta alle Casse professionali autonome; in tal caso, in luogo del DURC è acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tali condizioni, salvo che questa sia già nella disponibilità della Stazione appaltante e che quanto dichiarato non abbia *medio tempore* subito variazioni. In ogni

caso, l'importo contrattualmente previsto per la progettazione esecutiva non potrà subire modifiche intendendosi comunque comprensivo di ogni onere di legge, eccezione fatta per l'I.V.A..

5. Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettista/i non appartenente/i allo staff tecnico dell'Appaltatore, di cui all'articolo 79, comma 7, del Regolamento, ma indicato/i ovvero associato/i temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è comunque effettuato sempre a favore dell'Appaltatore purché questi presenti le fatture quietanziate da parte del/i progettista/i, entro i successivi **15** (diconsi **quindici**) **giorni lavorativi**, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore ovvero con rivalsa sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 35.

#### **Art. 74 Assicurazione della progettazione esecutiva**

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice, nonché dell'articolo 269 del Regolamento, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile e professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva di cui all'articolo 70, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi che l'Istituto sia chiamato a sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1 lettera e), del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione.
2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.MAP 12 marzo 2004, n° 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore a **2.500.000,00 €** (diconsi **duemilionicinquecentomilaeuro/00**).
3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono **mai** opponibili alla Stazione appaltante.
4. L'assicurazione deve essere presentata dall'Appaltatore e, fermo restando che deve avere come oggetto la copertura di quanto previsto dall'articolo 111, comma 1 secondo periodo, del Codice (errori e omissioni del progetto esecutivo):
  - a) può essere stipulata dall'Appaltatore medesimo oppure dal/i progettista/i titolare/i della progettazione esecutiva, indicato/i in sede di gara ed incaricato/i dallo stesso Appaltatore od associato/i temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice;
  - b) deve essere stipulata dall'Appaltatore se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del Regolamento e la progettazione esecutiva è redatta dallo suo staff tecnico.